



**Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti**
Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnica

Via Trento n° 47 – Civitanova Marche (MC) – Tel. 0733.810395 – Fax. 0733.815497
PEC: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

“REGOLAMENTO DEL PORTO DI CIVITANOVA MARCHE”

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Civitanova Marche,

- VISTA** la propria Ordinanza n° 16/2016 con la quale in data 26.05.2016 si è reso esecutivo il Regolamento del Porto di Civitanova Marche;
- VISTE** le proprie Ordinanze n° 12/2019 in data 10.04.2019, n° 39/2019 in data 26.06.2019, n° 38/2020 in data 21.08.2020, n° 27/2022 in data 26.05.2022, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento del Porto di Civitanova Marche;
- TENUTO CONTO** dell'incontro con le locali associazioni di categoria (diporto, pesca e cantieristica navale), il Comune di Civitanova Marche, la Polizia Locale di Civitanova Marche – rettificato con verbale di riunione in data 22 settembre 2022 ;
- RITENUTO** necessario aggiornare e modificare le disposizioni nel tempo emanate da questo Ufficio, anche in relazione alle mutate esigenze operative del Porto di Civitanova Marche,

ORDINA

**Articolo 1
(Approvazione Regolamento)**

E' approvato e reso esecutivo a decorrere dalla data del 4 gennaio 2023, l'allegato “Regolamento del Porto di Civitanova Marche”.

**Articolo 2
(Abrogazioni)**

La presente Ordinanza abroga, sostituisce e annulla tutte le norme precedentemente emanate che risultino in contrasto con il presente provvedimento, così meglio specificate:

- Ordinanza n° 16/2016 in data 26.05.2016;
- Ordinanza n° 12/2019 in data 10.04.2019;
- Ordinanza n° 39/2019 in data 26.06.2019;
- Ordinanza n° 38/2020 in data 21.08.2020;
- Ordinanza n° 27/2022 in data 26.05.2022.

Articolo 3 (Disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, nelle sanzioni previste dall'articolo 101 del Regolamento del Porto di Civitanova Marche che si approva con la presente Ordinanza e saranno ritenuti responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/civitanova-marche", nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.-

Civitanova Marche, 04 gennaio 2023

**IL COMANDANTE
T.V.(CP) Ylenia RITUCCI**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82

Firmato Digitalmente da/Signed by:

YLENIA RITUCCI

Il Comandante

In Data/On Date:

mercoledì 4 gennaio 2023 12:30:52



Regolamento del Porto di Civitanova Marche



- Edizione gennaio 2023 -

PAGINA NON SCRITTA

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

AGGIORNAMENTI E VARIANTI

N°.	ORDINANZA			ARTICOLI MODIFICATI
	Numero	Data	Argomento	

- INDICE -

PREFAZIONE	PAG.9
INTRODUZIONE.....	PAG.11

PARTE I

**Della disciplina della navigazione, degli ormeggi
e della sosta della unità navali**

• TITOLO I CONFINI E STRUTTURA DELL'AREA PORTUALE.....	PAG.17
- Articolo 1 Descrizione generale.....	PAG.17
- Articolo 2 Definizione dei confini area portuale.....	PAG.17
- Articolo 3 Divisione area operativa e area non operativa.....	PAG.17
- Articolo 4 Definizione dei confini dell'area operativa.....	PAG.18
- Articolo 5 Descrizione dei moli, delle banchine e dei pontili.....	PAG.18
• TITOLO II DISCIPLINA DELLE MANOVRE DI ENTRATA E DI USCITA DAL PORTO, ORMEGGIO E ANCORAGGIO.....	PAG.21
- Articolo 6 Altezza dei fondali	PAG.21
- Articolo 7 Transito attraverso l'imboccatura del porto.....	PAG.21
- Articolo 8 Manovre per l'entrata in porto.....	PAG.21
- Articolo 9 Manovre per l'uscita dal porto.....	PAG.21
- Articolo 10 Ordine di precedenza.....	PAG.21
- Articolo 11 Manovre in porto.....	PAG.22
- Articolo 12 Uso del fischio e della sirena.....	PAG.22
- Articolo 13 Cautele agli ormeggi.....	PAG.22
- Articolo 14 Unità in disarmo.....	PAG.23
- Articolo 15 Ancoraggio.....	PAG.23
• TITOLO III DESTINAZIONE D'USO DELLE BANCHINE.....	PAG.25
- Articolo 16 Molo Nord.....	PAG.25
- Articolo 17 Molo Sud.....	PAG.25
- Articolo 18 Molo Est.....	PAG.26
- Articolo 19 Prolungamento Molo Est.....	PAG.26
- Articolo 20 Pontile Gasparroni.....	PAG.26
- Articolo 21 Molo Martello.....	PAG.26
- Articolo 22 Appendice Molo Martello.....	PAG.26
- Articolo 23 Banchina di Riva.....	PAG.27
- Articolo 24 Scalo Pubblico.....	PAG.27
- Articolo 25 Autorizzazione sosta in porto.....	PAG.27

PARTE II

Della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale

• TITOLO IV CIRCOLAZIONE STRADALE.....	PAG.30
- Articolo 26 Accesso nell'area operativa.....	PAG.30
- Articolo 27 Circolazione nell'area operativa.....	PAG.31
- Articolo 28 Velocità.....	PAG.33

- Articolo 29 Sosta autoveicoli.....	PAG.33
- Articolo 30 Area cantieri.....	PAG.34
- Articolo 31 Riserva di posti per disabili.....	PAG.34
• TITOLO V RILASCIO AUTORIZZAZIONE ACCESSO IN PORTO.....	PAG.35
- Articolo 32 Permessi di accesso in Porto – “badge”.....	PAG.35
- Articolo 33 Soggetti legittimati alla presentazione dell’istanza per il rilascio del Permesso di accesso in Porto – “badge”.....	PAG.36
- Articolo 34 Documentazione da presentare per il rilascio del “badge”.....	PAG.37
- Articolo 35 Istruttoria per il rilascio del “badge”.....	PAG.38
- Articolo 36 Obbligo dell’assolvimento dell’imposta di bollo.....	PAG.39
- Articolo 37 Periodo di validità dei permessi di accesso in Porto..	PAG.39
- Articolo 38 Revoca o sospensione del permesso.....	PAG.40
- Articolo 39 Duplicazione dei permessi di accesso.....	PAG.40
- Articolo 40 Rilascio permessi provvisori.....	PAG.40
- Articolo 41 Rilascio permessi per manifestazioni.....	PAG.40
- Articolo 42 Veicoli con carichi pericolosi.....	PAG.40
- Articolo 43 Trasporti eccezionali.....	PAG.41
- Articolo 44 Libero accesso.....	PAG.41
- Articolo 45 Sicurezza portuale.....	PAG.41

PARTE III Delle operazioni portuali

• TITOLO VI LAVORI IN PORTO.....	PAG.42
- Articolo 46 Generalità.....	PAG.43
- Articolo 47 Lavori a bordo con uso di fonti termiche con la normale procedura.....	PAG.43
- Articolo 48 Obbligo dei comandanti delle navi.....	PAG.44
- Articolo 49 Obblighi del datore di lavoro.....	PAG.44
- Articolo 50 Adempimenti e misure da osservare prima dell’inizio dei lavori.....	PAG.45
- Articolo 51 Misure da osservare nel corso e al termine dei lavori.	PAG.46
- Articolo 52 Prescrizioni e divieti vari.....	PAG.46
- Articolo 53 Lavori a bordo di unità in disarmo – Cambio del Comandante.....	PAG.48
- Articolo 54 Lavori da eseguire con l’impiego di fonti termiche, cui è possibile rilasciare il NULLA-OSTA con procedura semplificata e standardizzata.....	PAG.48
- Articolo 55 Documentazione per il rilascio del nulla osta con procedura semplificata e standardizzata.....	PAG.49
- Articolo 56 Lavori di idropulitura.....	PAG.50
• TITOLO VII VARI ALAGGI.....	PAG.52
- Articolo 57 Definizioni	PAG.52
- Articolo 58 Aree destinate alle operazioni.....	PAG.52

- Articolo 59 Scivolo Pubblico.....	PAG.52
- Articolo 60 Scalo Privato	PAG.53
- Articolo 61 Scalo Pubblico.....	PAG.53
- Articolo 62 Precedenze di turno.....	PAG.53
- Articolo 63 Scambio di turno.....	PAG.54
- Articolo 64 Perdita di turno.....	PAG.54
- Articolo 65 Deroghe.....	PAG.54
- Articolo 66 Ormeaggio presso lo scalo pubblico.....	PAG.54
- Articolo 67 Utilizzo e operatività del Travel-Lift.....	PAG.54
- Articolo 68 Uso di Autogrù.....	PAG.55
- Articolo 69 Documentazione da produrre per l'autorizzazione	PAG.55
- Articolo 70 Norme generali di sicurezza.....	PAG.56
- Articolo 71 Trasporti eccezionali.....	PAG.57
- Articolo 72 Comportamento di conducenti di altri veicoli e di pedoni.....	PAG.57
- Articolo 73 Danni alle strutture portuali.....	PAG.58
• TITOLO VIII BUNKERAGGIO.....	PAG.59
- Articolo 74 Definizioni	PAG.59
- Articolo 75 Generalità.....	PAG.59
- Articolo 76 Tipologia di prodotti.....	PAG.59
- Articolo 77 Rifornimento dei distributori fissi sistemati in banchina.....	PAG.59
- Articolo 78 Prescrizioni per il rifornimento dei distributori fissi sistemati in banchina.....	PAG.60
- Articolo 79 Bunkeraggio a mezzo autobotte.....	PAG.60
- Articolo 80 Autorizzazione.....	PAG.60
- Articolo 81 Limitazioni.....	PAG.61
- Articolo 82 Prescrizioni per il Bunkeraggio a mezzo autobotte...	PAG.61
- Articolo 83 Vigilanza antincendio.....	PAG.62
- Articolo 84 Prescrizioni antinquinamento.....	PAG.63
- Articolo 85 Prescrizioni di carattere generale.....	PAG.63
- Articolo 86 Bunkeraggio a mezzo distributori fissi in banchina...	PAG.64
- Articolo 87 Vigilanza antinquinamento.....	PAG.66
- Articolo 88 Esenzioni.....	PAG.66
- Articolo 89 Disposizioni finali.....	PAG.66

PARTE IV

Norme di carattere generale

• TITOLO IX VARIE	PAG.69
- Articolo 90 Scarichi in mare di unità da diporto.....	PAG.69
- Articolo 91 Pompaggio delle sentine.....	PAG.69
- Articolo 92 Rifiuti in ambito portuale.....	PAG.69
- Articolo 93 Rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.....	PAG.69
- Articolo 94 Riprese in porto.....	PAG.70
- Articolo 95 Deposito merci in banchina.....	PAG.70

- Articolo 96 Divieti in generale.....	PAG.70
- Articolo 97 Imboccatura del Porto.....	PAG.70
- Articolo 98 Pesca sportiva in Porto.....	PAG.71
- Articolo 99 Antincendio.....	PAG.72
- Articolo 100 Disposizioni finali.....	PAG.72
- Articolo 101 Sanzioni.....	PAG.72

ALLEGATI

- Allegato 1/A e 1/B Planimetria area portuale.....	PAG.76
- Allegato 2 Istanza autorizzazione ormeggio Molo Sud (solo per unità da diporto).....	PAG.78
- Allegato 3 Istanza per la richiesta del permesso di accesso in Porto.....	PAG.79
- Allegato 4 Stampato per istruttoria rilascio permesso di accesso in Porto.....	PAG.80
- Allegato 5 Dichiarazione di manleva.....	PAG.81
- Allegato 6 Istanza per il rilascio del nulla-osta ad effettuare lavori con fonti termiche con la normale procedura...	PAG.82
- Allegato 7 Istanza per il rilascio del nulla-osta ad effettuare lavori con fonti termiche con la procedura semplificata e standardizzata.....	PAG.86
- Allegato 8 Ditta Euromare – Comunicazione operazione varo/alaggio.....	PAG.90
- Allegato 9 Ditta Euromare - Registro operazioni varo/alaggio.....	PAG.91
- Allegato 10 Istanza autorizzazione varo/alaggio mediante l'utilizzo di Travel-Lift.....	PAG.92
- Allegato 11 Registro operazioni varo/alaggio- Scalo Pubblico....	PAG.93
- Allegato 12 Richiesta autorizzazione per l'utilizzo di travel-lift nel Porto di Civitanova Marche.....	PAG.94
- Allegato 13 Autorizzazione varo/alaggio mediante l'utilizzo di travel-lift.....	PAG.96
- Allegato 14 Istanza autorizzazione varo/alaggio mediante l'utilizzo di Autogrù.....	PAG.98
- Allegato 15 Autorizzazione varo/alaggio mediante l'utilizzo di autogrù.....	PAG.100
- Allegato 16 Istanza rifornimento dei distributori fissi presenti in Porto.....	PAG.102
- Allegato 17 Istanza bunkeraggio a mezzo autobotte.....	PAG.103
- Allegato 18 Autorizzazione bunkeraggio a mezzo autobotte.....	PAG.104
- Allegato 19 Area attrezzata per pesca sportiva con canna.....	PAG.105

Prefazione

Il nuovo Regolamento del Porto di Civitanova Marche nasce dall'esigenza di avere uno strumento giuridico aggiornato che disciplini le attività che si svolgono all'interno del Porto, ma anche dall'esigenza di avere allo stesso tempo uno strumento per una maggiore fruibilità da parte dell'utenza.

La stesura dello stesso si è resa necessaria in virtù delle diverse e nuove opere realizzate nell'area portuale nonché dall'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Le norme contenute all'interno del presente Regolamento sono ispirate da particolari condizioni organizzative e morfologiche del Porto e non contraddicono i principi generali stabiliti dalla normativa Comunitaria, dalla normativa Nazionale, dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento per l'Esecuzione, ai quali bisogna sempre riferirsi in tutti quei casi in cui si verifichino parità di situazioni tra le specialità disciplinate dalle norme che seguono.

Il presente Regolamento ha preso in esame, le molteplici attività del Porto quali: la circolazione stradale, le operazioni di varo/alaggio, i lavori in Porto, il bunkeraggio, la disciplina degli ormeggi.

Naturalmente, il presente Regolamento non ha la pretesa e neanche la possibilità di esaurire ogni singola sfaccettatura delle numerose attività portuali.

Prima di entrare nello specifico del Regolamento del Porto, si è voluto fare una piccola introduzione per contestualizzare il Porto all'interno della Città di Civitanova Marche.

PAGINA NON SCRITTA

INTRODUZIONE

Città di CIVITANOVA MARCHE



Figura 1- Stemma del Comune di Civitanova Marche

Civitanova Marche (*Citanò* in dialetto locale) nasce come piccolo borgo marinaro e conserva ancora oggi il suo forte legame con il mare e la cultura marinara anche se da alcuni anni si è sviluppata come un importante centro industriale nel settore calzaturiero e della lavorazione dei pellami. La città presenta una varietà di paesaggi e colori, un antico



borgo medievale ricco di storia e arte, una spiaggia ampia e attrezzata, tipicità enogastronomiche, cultura e folklore affascinanti, un mare pulito e insignito più volte del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu. Accanto a tutto ciò la possibilità di fare shopping negli spacci aziendali di imprese di fama internazionale.

Una città in grado di soddisfare le esigenze del turista con proposte interessanti ed innovative nel rispetto delle tradizioni e della gentile

ospitalità marchigiana.

Figura 2- Processione a mare

Il patrono della città è *San Marone Martire*, commemorato il 18 agosto, che è considerato il primo evangelizzatore e il primo martire del Piceno. Il nome Marone deriva dal latino Maro e significa "amico di Bacco". La tradizione ricorda che San Marone fu legato ad una grossa pietra che dovette trascinare lungo la via Salaria fino a quando cadde stremato e venne decapitato. I suoi resti mortali vennero poi, dai fedeli, sepolti all'interno della pietra stessa. Lo stemma del Comune reca l'effigie del santo patrono.

La processione a mare in onore di San Marone, si può considerare una delle tradizioni popolari più sentite ed anche affascinanti della città. I locali pescatori hanno sempre avuto una profonda venerazione per San Marone.

La celebrazione religiosa è un evento che richiama un gran numero di persone, dove l'aspetto religioso e quello spettacolare, in piena estate, si intrecciano senza prevalere l'uno sull'altro.



Dopo la celebrazione della Santa Messa, l'urna con le reliquie del Santo è portata in processione per alcune vie cittadine sino ad arrivare al porto, dove viene effettuato l'imbarco su pescherecci, addobbati per l'occasione, per dar modo ai fedeli di gettare al largo le corone di fiori in ricordo di tutti i defunti.

Figura 3 – Imbarco delle esequie di San Marone

INFORMAZIONI UTILI:

Regione:	 Marche
Provincia:	 Macerata
Coordinate geografiche:	 <u>43°18'24.30"N 13°43'42.96"E</u>
Altitudine:	3 <u>metri</u> sul livello del mare
Superficie:	45,80 <u>km²</u>
Abitanti:	41.400
Nome abitanti:	Civitanovesi
Detti popolari	Quand lamba verzo Sinigaja se non piòe ogghi, domà no sbaja Quando lampa verso Senigallia se non piove oggi, domani non sbaglia. Quand al mont' d'Ancona mett' al cappell' o piov' o nengu' Quando il monte Conero mette il cappello o piove o nevica.
Gemellaggi:	 <u>Esine</u>  <u>Sebenico</u>  <u>General José de San Martín</u>  <u>Skawina</u>
Piatti tipici di Civitanova Marche	Vincisgrassi, Seppie con i piselli, Cucciolette con polenta.
Santo patrono:	<u>San Marone</u>
Giorno festivo:	<u>18 agosto</u>

PORTO

Cluana, l'odierna Civitanova Marche, è ubicata nei pressi della foce del fiume Cluentum, (Chienti) e precisamente sul lato Nord della foce dello stesso. Sin dai tempi dei romani la popolazione locale aveva creato delle piccole strutture portuali, nate come strutture fluviali, (considerata la caratteristica costa bassa e sabbiosa), ma solamente intorno al XVII secolo si è creato uno stabile insediamento di pescatori.

L'attività della pesca partì come strettamente legata alla sussistenza delle famiglie dei pescatori stessi, ma con il trascorrere degli anni divenne, un elemento fondamentale della locale economia.

Ma il vero Porto verrà costruito solo dopo la seconda guerra mondiale.



Figura 4 – Immagine vecchia della città

Da allora il Porto ha conosciuto un costante e crescente sviluppo, diventando un punto decisivo di molte altre attività.

Lo scalo marittimo Civitanovese, Porto rifugio della sicurezza della navigazione, rappresenta uno dei più importanti porti pescherecci dell'Adriatico.

Allo stato attuale lo specchio acqueo occupato dal porto ammonta a circa 167.000 mq.

L'accesso principale al Porto avviene percorrendo via Trento, nel varco sito in prossimità dell'edificio sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova

Marche. Il Porto è sito in un punto cruciale della città stessa, non lontano dalla principale Piazza XX Settembre, dove si erige l'imponente *Palazzo Cesarini Sforza*, attuale sede del Comune. Il sorgitore è ben collegato con le principali vie di comunicazione, in particolare con la stazione ferroviaria di Civitanova Marche – Montegranaro, dalla quale dista circa 400 metri. L'aeroporto più vicino è quello di Falconara Marittima (50 km), mentre il casello autostradale si trova a tre chilometri dal centro e permette di percorrere l'autostrada A14 Bologna-Taranto. All'interno del porto trovano rifugio circa 160 unità dedite all'attività di pesca (pescherecci a strascico, vongolare, piccola pesca e cozzare). In estate, nei 7 pontili destinati all'ormeggio di unità da diporto, sono ormeggiate circa 450 imbarcazioni da diporto. La passione dei civitanovesi verso il mare dà vita ogni anno ad importanti regate veliche organizzate dalle locali associazioni sportive.



Sui moli e sui pontili sono presenti prese d'acqua, presa elettriche, postazioni antincendio ed illuminazione. L'area portuale vanta una vivace attività di cantieristica navale, che si basa su operazioni di varo e alaggio, riparazioni, manutenzioni e rimessaggi.

Un tempo nei vari cantieri a cielo aperto i maestri d'ascia realizzavano scafi di grandi dimensioni, una tradizione che va scemando sempre di più.

La zona di Civitanova Marche, in inverno, è caratterizzata da venti abbastanza pericolosi, in particolare quelli dal primo quadrante, fra i quali il Grecale, più violento e più frequente. Nelle altre stagioni soffiano con maggiore intensità i venti del II quadrante (scirocco in particolare) portando foschia e nebbia. Solitamente la presenza di nubi sulla sommità del

monte Conero, posto a NNW della città, preannuncia un peggioramento delle condizioni meteorologiche.

La corrente litorale lungo la costa occidentale adriatica mantiene la sua direzione per NE, passando a circa 300 ÷ 400 m dalla costa e interessa marginalmente l'imboccatura del porto. Per quanto concerne le maree la escursione è di circa 50 centimetri.

PARTE I

*Della disciplina della navigazione, degli ormeggi
e della sosta della unità navali*

PAGINA NON SCRITTA

TITOLO I CONFINI E STRUTTURA AREA PORTUALE

Articolo 1 (Descrizione generale)

Il Porto è protetto da tre Moli banchinati: il Molo Sud, il Molo Est e il Molo Nord.

L'imboccatura del Porto di Civitanova Marche è orientata verso NE.

A causa del basso fondale, entrando ed uscendo dal Porto, bisogna mantenersi verso il fanale verde collocato in prossimità dell'imboccatura del sorgitore.

La profondità in banchina va da un minimo di 3 ad un massimo di 3.5 metri, mentre nei Pontili destinati alle unità da diporto, va da un minimo di 1 ad un massimo di 3.5 metri.

Il Porto è segnalato dal faro n. 3912 posto sul campanile della chiesa "Cristo Re".

L'area portuale è individuata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato sulla G.U. n.136 Suppl. Ord. del 12.06.1996.

Il D.M. n. 1213 del 24 marzo 1960, pubblicato sulla G.U. n. 248 del 10.10.1960 lo ha classificato "Porto regionale di II categoria IV classe".

Articolo 2 (Definizione dei confini area portuale)

L'area portuale del Comune di Civitanova Marche è quella delimitata dai seguenti punti, e meglio evidenziata nella planimetria di cui agli **allegato n° 1**:

a) – a Nord

- dalla congiungente tra la radice del Molo Nord e lo sbocco a mare di Via Spontini.

b) – a Est:

- dal mare.

c) – a Ovest

- dalla dividente demaniale marittima;

d) – a Sud

- dalla congiungente (perpendicolare al Molo Sud) tra lo spigolo Sud-Est della recinzione dell'edificio sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo e la linea di battigia.

Articolo 3 (Divisione area operativa e area non operativa)

L'area portuale è divisa in due aree, come meglio evidenziate da una linea continua di colore verde riportata nell' **allegato n° 1**:

- Area non operativa;
- Area operativa.

L'area non operativa è quella porzione di area portuale compresa tra i confini dell'area portuale e i confini dell'area operativa (linea continua verde).

L'area non operativa è inserita nel normale contesto di pubblica viabilità cittadina e, quindi, il transito e la sosta sono regolamentate dal Comune di Civitanova Marche.

Articolo 4

(Definizione dei confini dell'area operativa)

L'area operativa è quella porzione di area portuale delimitata dai seguenti punti:

- a) – a Nord
 - dal Molo Nord;
- b) – a Est:
 - dal mare;
- c) – a Ovest
 - tra i varchi di accesso al Porto, e precisamente:
 - varco di via Vettor Pisani;
 - varco portuale Molo Nord;
- d) – a Sud
 - dal Molo Sud.

L'area operativa del Porto di Civitanova Marche, per motivi di sicurezza portuale e per la presenza di svariate attività riconducibili comunque alla navigazione marittima, è regolamentata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

Articolo 5

(Descrizione dei moli, delle banchine e dei pontili)

Molo Nord

Il Molo Nord è quello che si trova a confine con il litorale Nord di Civitanova Marche. È composto da due bracci orientati rispettivamente per NNE e per ENE, ed è lungo complessivamente 460 metri. Il Molo è banchinato nel sul lato interno. La parte superiore è costituita da sede stradale. Sulla sua testata è collocato il fanale Verde di ingresso al porto (E.F. 3914).

Molo Sud

Il Molo Sud è quello che si trova a confine con il litorale Sud di Civitanova Marche. È composto da un unico braccio che si protende verso Est. Esso è perpendicolare alla spiaggia, lungo circa 245 metri, è banchinato nella sua parte interna ed è sede stradale sulla parte superiore. Sul sottobanchina sono presenti i servizi quali acqua, energia elettrica ed erogatori per il carburante. La testata del Molo Sud è intersecata con la radice del Molo Est.

Molo Est

Il Molo Est è perpendicolare al Molo Sud, la sua radice si interseca con la testata del Molo Sud. È composto da due bracci: il primo tratto si protende verso NNW ed è lungo circa 266 metri, il secondo tratto, denominato "Prolungamento del Molo Est", si protende verso NNE ed è lungo circa 225 metri. Il molo Est è banchinato solo nel lato interno del primo tratto. L'intero molo è anche sede stradale. Sul sottobanchina sono presenti i servizi quali acqua, energia elettrica ed erogatori per il carburante. Sulla sua testata è collocato il fanale Rosso di ingresso al Porto (E.F. 3913).

Pontile Gasparroni

Il Pontile Gasparroni è quello perpendicolare al Molo Est che si protende verso WSW. La radice del Pontile Gasparroni interseca il Molo Est a circa 110 metri dalla sua radice. È composto da un unico braccio di circa 110 metri. È banchinato da entrambi i lati ed è transitabile con autoveicoli autorizzati. Sul Pontile sono presenti i servizi quali acqua, energia elettrica ed erogatori per il carburante.

Molo Martello

Il Molo Martello è quello perpendicolare al Molo Est che si protende verso WSW. La radice del Molo Martello coincide con la congiunzione tra il primo ed il secondo tratto del Molo Est. È composto da un unico braccio di circa 89 metri. È banchinato nel suo lato interno ed è transitabile con autoveicoli. Sul pontile sono presenti i servizi quali acqua, energia elettrica ed erogatori per il carburante. Sulla sua testata è collocato un fanale Rosso (E.F. 3913.2). Dalla sua testata, perpendicolarmente ad esso, verso Sud si protrae un tratto di molo chiamato Appendice Molo Martello di circa 20 metri.

Banchina di Riva

La Banchina di Riva è quella perpendicolare al Molo Sud che si protende verso NNE. La radice della Banchina di Riva si interseca con la radice del Molo Sud. È composto da un unico braccio lungo circa 82 metri, banchinato dal lato interno e transitabile dagli autoveicoli autorizzati. In testata alla Banchina di Riva c'è lo scalo d'alaggio pubblico del Porto. Sulla banchina sono presenti i servizi quali acqua ed energia elettrica.

Pontili per il Diporto

Nel Porto di Civitanova Marche sono presenti numero 09(nove) pontili galleggianti destinati all'ormeggio di unità da diporto. I pontili sono oggetto di concessione demaniale marittima a sodalizi nautici. Nel complesso, possono raggiungere una capienza di circa 450 posti barca.

All'interno dei pontili in concessione dovrà essere garantita la disponibilità di almeno il 10% della ricettività totale alle unità in transito.

PAGINA NON SCRITTA

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE MANOVRE DI ENTRATA E DI USCITA DAL PORTO, ORMEGGIO E ANCORAGGIO

Articolo 6 **(Altezza dei Fondali)**

In ragione delle attuali profondità dell'imboccatura del Porto di Civitanova Marche, la navigazione attraverso il suddetto canale di accesso/uscita è interdetta, in condizioni di bassa marea, alle unità aventi pescaggio uguale o superiore a metri 3.

Le unità navali aventi un pescaggio superiore a metri 3 intraprenderanno la manovra di entrata/uscita dal Porto a proprio rischio e pericolo.

Poiché l'altezza del fondale dell'imboccatura portuale è soggetta a frequenti variazioni, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di accertarsi dell'eventuale vigenza di divieti più restrittivi, nonché prendere visione del livello di marea in relazione all'orario di ingresso in porto.

Si segnala comunque la presenza di scogli affioranti e/o scogli con battente d'acqua ignoto nei pressi delle opere foranee di difesa (Molo Nord, Molo Est e Prolungamento del Molo Est).

Articolo 7 **(Transito attraverso l'imboccatura del Porto)**

E' fatto obbligo a tutte le unità navali in entrata o in uscita dal Porto di Civitanova Marche di transitare attraverso il passo di accesso al Porto una per volta, seguendo le manovre ed osservando le precauzioni specificate nei successivi articoli 8 e 9.

Articolo 8 **(Manovre per l'entrata in Porto)**

Tutte le unità navali in approccio per l'entrata nel Porto di Civitanova Marche, daranno la precedenza alle unità in uscita dal Porto, osservando le pertinenti Regole prescritte dalla "COLREG 72".

Durante la manovra di entrata in Porto, in via generale, le unità navali dovranno mantenersi, in relazione al loro pescaggio, a dritta della linea mediana del passo di accesso, prestando particolare attenzione alla zona di bassi fondali antistante il prolungamento Molo Est, descritta negli articoli precedenti, e lasciando tale zona di bassi fondali alla propria sinistra.

Articolo 9 **(Manovre per l'uscita dal Porto)**

Tutte le unità in uscita dal Porto di Civitanova Marche dovranno procedere attraverso l'imboccatura mantenendosi, in via generale, a sinistra della linea mediana del passo di uscita, prestando massima attenzione e lasciando alla propria dritta la zona di bassi fondali sopra indicata.

Articolo 10 (Ordine di precedenza)

In caso di possibile, contemporaneo impegno, in entrata del passo di accesso in Porto, seguirà, di massima, il seguente "ordine di precedenza":

- a) Navi militari (comprese le motovedette delle Forze di Polizia);
- b) Navi passeggeri (traghetti, aliscafi, catamarani, etc);
- c) Navi da traffico (unità appoggio piattaforme, motopontoni, etc);
- d) Unità da pesca;
- e) Unità da diporto.

Articolo 11 (Entrata, uscita e manovre in Porto)

Nelle acque portuali, tutte le manovre dovranno essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni generali sulla navigazione marittima. Durante la navigazione, gli spostamenti e le manovre in Porto ed entro un raggio di 200 metri al di fuori dell'imboccatura, tutte le unità dovranno mantenere una velocità non superiore a 5 (cinque) nodi e comunque tale da non provocare onda. Le unità dovranno navigare comunque con assetto in dislocamento e rispettare le distanze di sicurezza pari ad almeno 2 volte la propria lunghezza, con divieto assoluto di effettuare sorpassi.

Solo le unità appartenenti alle Forze di Polizia potranno, in casi di comprovata necessità, superare il limite di velocità indicata.

I limiti di velocità di cui al presente articolo si applicano a tutte le unità da pesca, da traffico e da diporto.

Durante le operazioni di ingresso, uscita, transito, ormeggio, disormeggio e qualunque altro tipo di operazione nello specchio acqueo portuale, le unità dovranno assicurare l'ascolto radio sul canale 16 VHF.

All'interno del Porto di Civitanova Marche è inoltre vietato:

- l'ormeggio con l'ancora;
- navigare con la propulsione velica;
- navigare con l'ausilio dell'apparato Radar, che dovrà essere spento per tutta la durata di permanenza dell'unità all'interno del Porto.

Articolo 12 (Uso del Fischio e della Sirena)

L'uso in Porto del fischio e della sirena è proibito, ad eccezione delle previste segnalazioni di manovra, di emergenza e di tutti gli altri segnali prescritti dal Regolamento per evitare gli Abbordi in Mare (COLREG '72).

Articolo 13 (Cautele agli Ormeggi)

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate secondo le corrette modalità dettate dalla perizia marinaresca e comunque in sicurezza.

Le unità all'ormeggio devono adottare tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone e alle opere portuali. L'unità che arreca danni a persone alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale e/o ad altre navi, ovvero riporti avarie che le impediscono di riprendere la navigazione, deve darne immediato avviso all'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

Le stesse imbarcazioni devono essere costantemente sorvegliate dai membri dell'equipaggio ovvero da appositi guardiani qualora in disarmo, al fine di garantire in ogni momento l'attuazione in sicurezza di qualsiasi manovra di emergenza e/o disposta dall'Autorità Marittima.

Articolo 14 (Unità in disarmo)

Nel Porto di Civitanova Marche è consentito l'ormeggio di unità in disarmo per un periodo non superiore ai 6 (sei) mesi. Il disarmo potrà essere autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza, in carta semplice, ove dovrà essere indicato il periodo previsto di disarmo, nonché le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità. Le unità che rimarranno in disarmo o comunque inopere per oltre i 6 (sei) mesi, saranno rimosse ed alate d'ufficio, a spese dell'interessato, per il mantenimento a secco a titolo oneroso.

Le unità in disarmo nel Porto di Civitanova Marche hanno l'obbligo di effettuare il servizio di guardiania, che potrà essere svolto da marittimi imbarcati o dal responsabile dell'unità indicato nell'istanza di disarmo. L'incaricato del servizio di guardiania dovrà:

- assicurare la pronta reperibilità;
- controllare frequentemente gli ormeggi e rinforzarli in caso di necessità;
- mantenere efficienti gli apparati antincendio e di esaurimento di bordo, al fine di poter intervenire in ogni eventuale emergenza;
- ispezionare frequentemente tutti i locali interni.

Articolo 15 (Ancoraggio)

L'ancoraggio nelle acque antistanti il litorale ed il Porto di Civitanova Marche è consentito ad una distanza non inferiore ad 1(uno) miglio dalla costa e comunque con un fondale di profondità non inferiore ai 10 metri.

Le navi ed i galleggianti che intendono ancorarsi nelle acque del Circondario Marittimo di Civitanova Marche dovranno richiedere, a mezzo VHF, con chiamata sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz), la preventiva autorizzazione da parte della stessa Autorità Marittima.

La richiesta di ancoraggio dovrà essere effettuata almeno con 30 (trenta) minuti di anticipo rispetto all'orario di presunto arrivo al punto individuato per l'ancoraggio.

La nave o il galleggiante che intende ancorarsi nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Civitanova Marche dovrà comunicare i seguenti dati:

- nome, numero e nominativo internazionale;
- bandiera, porto d'iscrizione;
- porto di provenienza e porto di destinazione;
- tipo e quantità del carico presente a bordo (se vuota dovrà comunicare l'ultimo carico trasportato);
- ora di ancoraggio e tempo previsto di sosta;
- numero delle persone presenti a bordo, suddivise per equipaggio e passeggeri;
- motivo dell'ancoraggio;
- coordinate geografiche del punto di ancoraggio;
- eventuali anomalie e/o deficienze che possono pregiudicare la sicurezza della nave e della navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare nonché dell'ambiente marino.

Similmente, le unità che intendono lasciare il punto di ancoraggio dovranno comunicare all'Autorità Marittima le seguenti informazioni:

- nome della nave e nominativo internazionale;
- ora di partenza;
- numero di persone presenti a bordo suddivise per equipaggio e passeggeri;
- porto di destinazione e gruppo, data/orario di arrivo;
- rotta e velocità.

Durante tutto il periodo di ancoraggio le navi devono mantenere l'assetto di navigazione ed inoltre:

- mantenere un efficace servizio di guardia, da rafforzare in caso di avverse condizioni meteo-marine;
- mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi di bordo;
- mostrare i fanali e segnali prescritti dalla Colreg '72, integrati nel caso di navi cisterna o che trasportino merci pericolose, dalla bandiera rossa "Bravo" del Codice Internazionale dei Segnali e da un fanale a luce rossa visibile per 360°;
- emettere, in caso di limitata visibilità e nebbia, i segnali acustici previsti dalla Colreg '72;
- mantenere l'ascolto continuo sul canale 16 VHF/FM (156,800 Mhz);
- comunicare all'Autorità Marittima il punto di ancoraggio ogni 3(tre) ore;

Non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione/nulla osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, lavori di manutenzione a bordo delle navi alla fonda.

Potranno essere consentiti, solo in caso di urgenza e necessità, piccoli interventi tali da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle sistemazioni di sicurezza della nave, o da non comportare pericoli di inquinamento.

TITOLO III DESTINAZIONE D'USO DELLE BANCHINE

Articolo 16 (Molo Nord)

Il Molo Nord di lunghezza complessiva di 460 metri è composto da due bracci orientati rispettivamente per NNE ed ENE. Sul secondo braccio orientato per ENE vi sono due pontili in concessione rispettivamente all'Associazione "Club Vela Portocivitanova" quello verso Ovest, ed all'Associazione "Lega Navale Italiana" quello verso Est.

Il Molo Nord a partire dalla sua radice per una lunghezza di circa 130 metri è riservato all'ormeggio di unità da diporto su pontili affidati in concessione all'Associazione "Club Vela Portocivitanova".

Tra il pontile in concessione all'Associazione "Club Vela Portocivitanova" e quello in concessione all'Associazione "Lega Navale Italiana", insiste un pontile sottobanchina destinato alle unità da diporto in transito, di piccole dimensioni e con pescaggio ridotto.

Articolo 17 (Molo Sud)

Il Molo Sud, escluse le prime 2 (due) bitte e sino all'intersezione con il molo Est, è destinato all'ormeggio di unità da pesca tipo "strascico e/o volanti" ed alle unità da pesca tipo "vongolare" appartenenti al Co.Ge.Vo. di Ancona. Per quest'ultime unità è consentito l'ormeggio nel tratto di banchina corrispondente allo specchio acqueo compreso tra la bitta n° 08 (otto) e l'intersezione con il molo est.

Il tratto del molo sud a partire dalla sua radice e fino alla bitta n° 02 (due), è destinato prioritariamente ad operazioni connesse ad attività di soccorso/emergenza in mare.

Il predetto tratto di banchina, qualora non impegnato dalle suddette operazioni, potrà essere utilizzato per l'ormeggio di unità in transito, unità commerciali in transito, unità destinate ad operazioni commerciali e portuali di cui al presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni richieste ed autorizzate.

Si precisa che non è consentita, in linea generale, la sosta inoperosa. E' considerata inoperosa l'unità, che pur essendo nelle condizioni di avviare le operazioni commerciali/portuali, non dia corso alle stesse per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i festivi.

Non è considerata sosta inoperosa quella determinata da sospensioni delle attività disposte dalle Autorità e quella determinata da avverse condizioni meteorologiche, nonché le 24 ore successive alla fine delle operazioni commerciali.

Il tratto compreso tra la bitta 2 (due) e la bitta 6 (sei) del Molo Sud, qualora libero da unità da pesca, potrà essere utilizzato dai Cantieri Navali che operano nel Porto di Civitanova Marche per l'ormeggio di unità oggetto di lavori, fermo restando la possibilità per il Comune di rilasciare concessioni previo vincolante parere favorevole dell'Autorità Marittima.

L'ormeggio delle predette unità, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima di Civitanova Marche, a fronte di apposita istanza (Allegato n. 2).

L'autorizzazione avrà una durata massima di 30 (trenta) giorni e sarà possibile richiedere una sola proroga, per ulteriori 15 (quindici) giorni, in casi eccezionali e debitamente documentati (es. ritardo forniture per completamento lavori) previa

presentazione di ulteriore istanza da avanzare entro 72 ore dalla scadenza della autorizzazione.

L'unità oggetto dei lavori dovrà essere sempre pronta a muovere a semplice richiesta dell'Autorità Marittima che potrà revocare l'autorizzazione/proroga.

Articolo 18

(Molo Est)

Il tratto di banchina del Molo Est che va dalla sua radice per una lunghezza di circa 110 metri è destinato all'ormeggio di unità da pesca tipo "strascico e/o volanti".

Il successivo tratto, sino all'intersezione con il Pontile Gasparroni, è destinato all'ormeggio di unità che praticano la "piccola pesca".

Il tratto di banchina compreso tra il Pontile Gasparroni e l'intersezione con il Molo Martello è destinato all'ormeggio di unità per la pesca di molluschi bivalvi.

Articolo 19

(Prolungamento del Molo Est)

Il prolungamento del Molo Est, delimitato da scogliere frangiflutti, è struttura di protezione foranea del Porto di Civitanova Marche.

Con condizioni meteo-marine favorevoli è accessibile alla circolazione pedonale e ciclabile.

Lungo il prolungamento del Molo Est sono stati individuati appositi spazi dove è possibile esercitare la pesca sportiva con canna, la cui fruizione ed accessibilità sono disciplinati al successivo articolo 98.

Articolo 20

(Pontile Gasparroni)

Il lato Nord del Pontile Gasparroni è destinato all'ormeggio delle unità per la pesca di molluschi bivalvi.

Il lato Sud del Pontile Gasparroni è destinato all'ormeggio di unità da pesca tipo "strascico e/o volanti".

La parte di banchina esterna alla testata del Pontile Gasparroni è destinata all'ormeggio di unità in transito.

Articolo 21

(Molo Martello)

Il tratto di banchina che va dalla radice del Molo Martello per una lunghezza di circa 70 metri è destinato all'ormeggio di unità che praticano la "piccola pesca" e di unità asservite ad impianti di mitilicoltura.

Il successivo tratto sino ad intersecare l'appendice al Molo Martello è riservato all'ormeggio dei mezzi della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco.

La banchina esterna del Molo Martello è destinata all'ormeggio di unità in transito, alle operazioni di sbarco dei molluschi bivalvi nonché allo sbarco di prodotto ittico proveniente dalle unità da pesca tipo circuizione.

Articolo 22

(Appendice Molo Martello)

La banchina Est dell'appendice Molo Martello è destinata all'ormeggio dei mezzi

della Guardia Costiera. La banchina Ovest dell'appendice Molo Martello è destinata all'ormeggio di unità in transito, alle operazioni di sbarco dei molluschi bivalvi nonché allo sbarco di prodotto ittico proveniente dalle unità da pesca tipo circuizione.

Articolo 23
(Banchina di Riva)

La Banchina di Riva è da considerarsi principalmente destinata ad operazioni connesse ad attività di soccorso/emergenza in mare.

Su espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima potranno ormeggiare unità in transito, unità commerciali in transito, unità da pesca tipo "volante e/o circuizione", "strascico" e "molluschi bivalvi", unità destinate ad operazioni portuali di cui al presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni richieste ed autorizzate.

Articolo 24
(Scalo Pubblico)

Sul lato Nord dello Scalo Pubblico non è consentito l'ormeggio tranne nei casi previsti dall'articolo 66 del presente Regolamento.

Articolo 25
(Autorizzazione della sosta in Porto)

Le unità non iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti del Circondario Marittimo di Civitanova Marche che intendono sostare, per un periodo non superiore a 72 ore, nel Porto di Civitanova Marche, devono richiedere l'autorizzazione all'Autorità Marittima di Civitanova Marche, via telefono o via canale radio VHF 16 per l'ingresso ed il relativo ormeggio presso la banchina che verrà assegnata.

Le unità non iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti del Circondario Marittimo di Civitanova Marche che intendono sostare, per un periodo superiore a 72 ore, nel Porto di Civitanova Marche, dovranno avanzare apposita istanza, indirizzata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche che dovrà contenere almeno i seguenti dati tecnici: nome e numero dell'unità, armatore/proprietario. Lunghezza f.t., larghezza f.t., pescaggio massimo e periodo richiesto.

Le autorizzazioni possono essere revocate in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima.

Le unità appartenenti al Co.Ge.Vo. di Civitanova Marche sono esentate dal presentare l'istanza anzidetta.

Ogni unità che ha porto base nel Porto di Civitanova Marche, sia iscritta nel Circondario Marittimo di Civitanova Marche che in altri, che intenda assentarsi dal proprio posto di ormeggio per un tempo superiore a 72 (settantadue) ore dovrà, prima di partire, espletare le formalità di partenza presso l'ufficio Armamento e Spedizioni dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

Alle unità da diporto è consentita la sosta nel Porto di Civitanova Marche solamente per motivi di sicurezza, in situazioni di pericolo/emergenza, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima di Civitanova Marche da richiedere via telefono o via canale radio VHF 16.

PARTE II

*Della circolazione veicolare e
pedonale in ambito portuale*

PAGINA NON SCRITTA

TITOLO IV CIRCOLAZIONE STRADALE

Articolo 26 (Accesso nell'area operativa)

L'Area Operativa è da considerarsi area di lavoro e, pertanto, chi vi accede lo fa a proprio rischio e pericolo, assumendosi la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare.

In virtù di quanto previsto dal precedente comma, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o alle cose in essi depositate in dipendenza del transito/sosta/fermata in Area Operativa restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi.

Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

L'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche ed il Comune di Civitanova Marche, quale gestore del pubblico Demanio Marittimo, sono pertanto manlevati da qualsivoglia responsabilità per danni derivanti dalla circolazione veicolare e pedonale nell'area operativa, a persone, cose e veicoli.

Per accedere nell'Area Operativa del Porto di Civitanova Marche, i veicoli dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo e dovranno necessariamente transitare per via Trento (ingresso Sud – Molo Sud) o per via Leonardo da Vinci nei pressi del Club Vela Portocivitanova (ingresso Nord).

E' fatta eccezione al rispetto del precedente comma per i mezzi di Polizia e di Soccorso, per quelli privati di volta in volta espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima nonché per quelli sprovvisti di autorizzazione solo nei modi e nei limiti riportati nel seguente art. 28.

In deroga a quanto sopra, è consentito l'accesso ed il libero transito, esclusivamente pedonale e ciclabile in tutte le zone non operative (non destinate all'ormeggio e ad operazioni di carico e scarico dalle unità navali) delle banchine e dei moli del Porto di Civitanova Marche; sulla Banchina di Riva ed Area Cantieri è consentito il transito pedonale e ciclabile in entrambi i sensi di percorrenza, solo ed esclusivamente se dette aree non sono interessate da movimentazione di qualsivoglia mezzo meccanico operativo (travel-lift, fork-lift, autogrù, ecc.) e/o interessate da qualsiasi operazione/lavoro portuale.

Il Porto di Civitanova Marche è stato dotato di sistema integrato di controllo accessi e di sbarre automatiche di ingresso/uscita.

Detti varchi elettronici sono ubicati come di seguito:

1. via Leonardo da Vinci, nei pressi del Club Vela Portocivitanova (varco Nord - ingresso ed uscita);
2. via Caduti del Mare, nei pressi del cantiere navale "Scalalaggio Anconetani" (varco Est - ingresso ed uscita);
3. nei pressi dello scalo pubblico (varco riservato solo all'utilizzo delle Forze di Polizia e di volta in volta espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima);
4. nei pressi di via Trento intersezione con via Caduti del Mare (varco Sud-Est - ingresso ed uscita).

E' tassativamente vietato l'accesso alle scogliere presenti sui lati esterni ed interni di tutte le banchine e dei moli, poste a protezione degli stessi.

Le aree delle scogliere sono da considerarsi aree particolarmente pericolose per le caratteristiche intrinseche delle stesse nonché per le insidie che possono essere generate

dalle frequenti mareggiate (buche, avvallamenti, ecc.); pertanto, chiunque, a qualunque titolo vi acceda, oltre a soggiacere alle sanzioni previste dalla normativa vigente, lo fa a proprio rischio e pericolo.

Articolo 27 **(Circolazione nell'area operativa)**

La circolazione nell'Area Operativa del porto di Civitanova Marche è disciplinata come di seguito descritto ed è segnalata con apposita segnaletica verticale ed orizzontale:

A) Banchina di Riva:

- doppio senso di circolazione;
- stop all'intersezione con il Molo Sud;
- divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati;
- fermata consentita ai soli mezzi di lavoro che effettuano carico e scarico sul lato est della careggiata, nello spazio appositamente segnalato.

B) Molo Sud:

- doppia distinta viabilità separata da barriera guard-rail;
- dare precedenza ai veicoli provenienti dal Molo Est per immissione su Molo Sud lato Nord;
- senso unico di circolazione con direzione Ovest-Est in entrata con sosta consentita entro gli spazi delimitati per la carreggiata lato Sud al guard-rail;
- senso unico con direzione Est-Ovest (in uscita), con sosta negli appositi spazi delimitati per la carreggiata lato Nord al Guard-Rail.

C) Sottobanchina Molo Sud:

- senso unico di circolazione, con accesso consentito dalla parte del lato inferiore del molo Est, ed uscita verso la banchina di Riva;
- divieto di sosta con rimozione su tutto il sottobanchina;
- in relazione alle ridotte dimensioni della carreggiata, accesso e fermata sono consentiti solo ai seguenti veicoli così come definiti dal Nuovo Codice della Strada in premessa richiamato:
 - a) veicoli a braccia;
 - b) motoveicoli;
 - c) autoveicoli (solo se autorizzati dall'Autorità Marittima), e comunque inferiori alle 3,5 tonnellate.

D) Molo Est:

- circolazione a senso unico sul lato superiore (entrata) con divieto di sosta permanente sul lato est;
- circolazione a senso unico verso il Molo Sud sul lato inferiore (uscita);
- sosta consentita entro gli spazi delimitati agli autoveicoli sul lato superiore del Molo Est lato ovest e lato inferiore sul lato est del Molo.

E) Molo Martello:

- senso unico di circolazione in entrata nel lato superiore
- senso unico in uscita lato inferiore;
- sosta consentita entro gli spazi delimitati agli autoveicoli sul lato superiore e inferiore del Molo Martello sul lato nord;
- Stop nel lato inferiore all'intersezione con il Molo Est.

F) Prolungamento Molo Martello:

- divieto di transito.

G) Nuovo pontile Molo Est cosiddetto "Pontile Gasparroni"

- doppio senso di circolazione;
- stop alla radice del pontile nell'intersezione con il lato inferiore del Molo Est;
- divieto di sosta con rimozione ambo i lati;
- in relazione alle ridotte dimensioni della carreggiata, accesso e fermata consentiti solo ai seguenti veicoli così come definiti dal Nuovo Codice della Strada in premessa richiamato:
 - a) veicoli a braccia
 - b) motoveicoli
 - c) autoveicoli (solo se autorizzati dall'Autorità Marittima), e comunque inferiori alle 3,5 tonn..

H) Nell'area depositi carburanti, detta anche "Area Retanti":

- è fatto divieto assoluto di sosta;
- è consentita solo la sosta dei mezzi di lavoro ed autocisterne per il tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di carico e scarico di olii lubrificanti e combustibili;

I) Molo Nord:

- doppio senso di circolazione per i soli mezzi espressamente autorizzati;
- divieto di fermata in curva;
- fermata e sosta sono consentite nei soli spazi delimitati esclusivamente alle operazioni di carico e scarico, per una durata massimo di un'ora.

**Articolo 28
(Velocità)**

La velocità massima consentita per qualsivoglia veicolo circolante nell'area operativa è di 30 Km/h. È sempre vietato il sorpasso.

**Articolo 29
(Sosta Autoveicoli)**

In tutto l'ambito portuale la sosta di veicoli è consentita esclusivamente nelle aree destinate a parcheggio, contraddistinte da apposita segnaletica e con le limitazioni di categoria e di tempo dalla stessa eventualmente indicate.

Inoltre, al fine di evitare possibili situazioni di pericolo e/o intralcio alle operazioni portuali, è vietata la fermata o la sosta dei veicoli:

- nel raggio d'azione dei mezzi meccanici;
- in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione;
- sul ciglio di tutte le banchine;
- sopra o in prossimità delle prese d'acqua e dei tombini;
- accanto alle recinzioni che delimitano i Cantieri Navali;
- in tutti i casi in cui il veicolo in sosta determini intralcio al regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, di emergenza, commerciali e turistici, all'attività di cantieri di lavoro, allo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, al movimento di altri veicoli o al passaggio di pedoni.

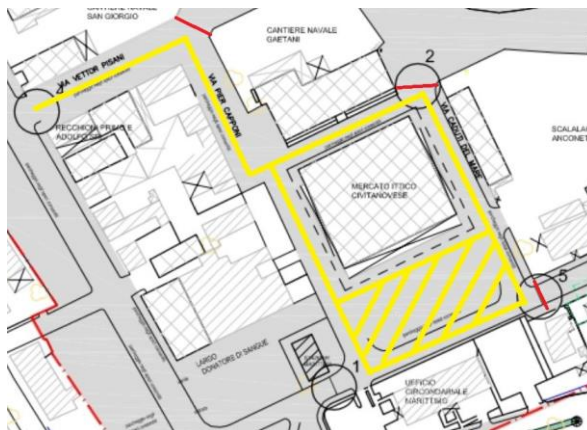
Qualora i veicoli creino intralcio o pericolo al regolare svolgimento dei servizi, delle operazioni portuali o al movimento di altri veicoli, potranno essere forzatamente rimossi

con spese a carico dei trasgressori e trasferiti a cura di apposita ditta all'uopo incaricata, in luoghi indicati dalla stessa ditta che opera la rimozione.

Nell'ambito portuale sono istituite le seguenti aree riservate e destinate alla sosta:

1) PIAZZALE MERCATO ITTICO

- A cura del Comune di Civitanova Marche con apposita ordinanza.



2) AREA CLUB VELA

- La sosta nell'area parcheggio Club Vela, come riportato da apposita segnaletica verticale, è regolamentata con disco orario per la durata massima di ore 23 (ventitre) di tutti i giorni feriali e festivi. È fatto obbligo, quindi, di indicare con apposito mezzo, ben visibile, l'ora di arrivo.
- Per la sosta dei mezzi della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia è riservato lo spazio antistante la concessione demaniale marittima "Club Vela Portocivitanova", lato ovest, appositamente segnalato con segnaletica verticale e orizzontale di colore giallo.

Articolo 30 (Area cantieri)

L'area cantieri è evidenziata nell'allegata planimetria con una linea tratteggiata di colore viola. In detta area la sosta è divisa nel seguente modo: nel tratto compreso tra il Canilere Navale "Euromare s.r.l." e il "Club Vela Portocivitanova", è consentita unicamente negli appositi spazi, come riportato da apposita segnaletica orizzontale e verticale, ed esclusivamente nei giorni di sabato e in tutti i giorni festivi. La stessa è regolamentata con disco orario per la durata massima di ore 23 (ore). È fatto obbligo, quindi, di indicare con apposito mezzo, ben visibile, l'ora di arrivo. Nella restante parte la sosta è consentita solo negli appositi spazi, come riportato da apposita segnaletica orizzontale e verticale, tutti i giorni feriali e festivi, senza limitazione di tempo.

Articolo 31 (Riserva di posti per disabili)

La sosta dei veicoli autorizzati al trasporto di - e/o condotti da persone diversamente abili è consentita esclusivamente nelle aree appositamente individuate con segnaletica orizzontale (di colore giallo) e verticale previste dal Codice della Strada, e nello specifico sono:

n° 3 nell'area di sosta del piazzale antistante il Mercato Ittico Civitanovese (i primi tre posti auto sul fronte di via Trento, angolo via Pier Capponi);

n° 3 nell'area di sosta del Molo Sud (i primi due posti auto, nei pressi della radice, ed uno alla fine del Molo Sud);

n° 1 nell'area di sosta del Molo Martello (nei pressi dell'ingresso dell'area pedonale/ciclabile del Prolungamento del Molo Est);

n° 1 nell'area di sosta antistante la concessione "Club Vela Portocivitanova";

n° 1 in via Caduti del Mare lato Est.

I veicoli autorizzati al trasporto di - e/o condotti da persone diversamente abili non sono soggetti all'autorizzazione di cui agli articoli successivi, ma devono essere dotati del previsto permesso rilasciato dal Comune di residenza, esposto in maniera ben visibile. La mancata esposizione del predetto permesso sarà considerata come mancanza dello stesso e quindi punita con sanzione amministrativa ai sensi del presente Regolamento del Porto.

Qualora le sbarre di accesso ai varchi Sud e/o Nord siano chiuse, i veicoli autorizzati al trasporto di - e/o condotti da persone diversamente abili, potranno accedere da entrambi i varchi nei modi seguenti:

a) varco Nord - via Leonardo da Vinci: utilizzando l'apposito citofono all'uopo destinato ed ubicato nei pressi della sbarra d'ingresso, che consente di mettersi in contatto immediato con il centralino dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche;

b) varco Sud - via Trento: utilizzando l'apposito citofono ubicato nei pressi del civico 47, corrispondente con l'ingresso pedonale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, oppure telefonando al n° 0733.810395 (centralino dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche).

TITOLO V

RILASCIO AUTORIZZAZIONE ACCESSO IN PORTO

Articolo 32

(Permessi di accesso in Porto - "badge")

I permessi di accesso all'area operativa del Porto di Civitanova Marche o il badge magnetico per l'apertura delle sbarre, devono essere esposti in maniera ben visibile sul parabrezza per l'intero periodo di permanenza all'interno dell'area portuale (la mancata esposizione equivale al suo "non possesso").

Il Comandante del Porto, su istanza degli interessati, secondo il modello di cui all'**allegato n° 3**, e con le modalità di cui all'articolo seguente, può autorizzare l'accesso e la circolazione, per periodi non superiori ai due anni solari, nell'area portuale di veicoli appartenenti alle seguenti categorie di persone che comprovino un legittimo interesse all'accesso ed alla circolazione in porto:

- a) personale appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia che per motivi di servizio devono accedere al Porto;
- b) personale civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il personale civile e militare delle altre Amministrazioni dello Stato/Enti locali che per motivi di servizio devono accedere al Porto;
- c) raccomandatari marittimi, spedizionieri, fornitori navali e loro dipendenti regolarmente assunti;
- d) armatori, comandanti, marittimi regolarmente imbarcati su navi, galleggianti, unità da pesca ed unità da diporto che stabilmente operano nel Porto di Civitanova Marche;

- e) armatori, comandanti, marittimi regolarmente imbarcati su navi, galleggianti, unità da pesca ed unità da diporto, quando stazionanti nel Porto di Civitanova Marche, per il solo periodo in cui vi stazionano;
- f) titolari e dipendenti regolarmente assunti di imprese iscritte nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione tenuti dalla Capitaneria di Porto di Ancona;
- g) titolari e dipendenti regolarmente assunti di imprese dedite al trasporto di prodotti della pesca, accreditate presso il Mercato Ittico Civitanovese e/o accreditate ad acquistare direttamente dai motopescherecci allo sbarco;
- h) titolari e dipendenti regolarmente assunti delle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali;
- i) titolari e dipendenti regolarmente assunti dalle imprese di ristorazione/bar regolarmente autorizzate a svolgere l'attività in Porto;
- j) titolari e dipendenti regolarmente assunti di società/aziende con sede in Porto;
- k) membri del Consiglio Direttivo delle Associazioni Nautiche diportistiche titolari di concessione demaniale marittima presenti in Porto, qualora non risultino già titolari di "badge" in qualità di proprietari di unità da diporto;
- l) dipendenti regolarmente assunti delle Associazioni Nautiche diportistiche titolari di concessione demaniale marittima presenti in Porto;
- m) proprietari di unità da diporto ormeggiate stabilmente presso i pontili del Porto di Civitanova Marche;
- n) giornalisti/fotografi appartenenti a testate giornalistiche e/o redazioni televisive.

Articolo 33

(Soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza per il rilascio del Permesso di accesso in Porto – "badge")

I soggetti legittimati alla presentazione delle istanze sono:

- I Comandi/Enti di appartenenza per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo;
- I raccomandatari marittimi, spedizionieri, fornitori navali e loro dipendenti di cui alla lettera c) del precedente articolo;
- Gli armatori di navi, galleggianti ed unità da pesca per tutti i marittimi regolarmente imbarcati, di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo;
- I titolari delle imprese per i soggetti di cui alle lettere f), g), h), i) e j) del precedente articolo;
- I presidenti delle Associazioni Nautiche per i soggetti di cui alle lettere k) ed l) del precedente articolo;
- I proprietari di unità da diporto di cui alla lettera m) del precedente articolo;
- I giornalisti/fotografi di cui alla lettera n) del precedente articolo.

I criteri di assegnazione dei permessi di accesso in Porto ed i relativi quantitativi sono i seguenti:

- **NAVI, GALLEGGIANTI ED UNITA' DA PESCA** che stabilmente operano all'interno del Porto di Civitanova Marche: n° 1 "badge" per ogni proprietario/socio/legale rappresentante della società proprietaria dell'unità, n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni persona effettivamente imbarcata, fino al numero massimo di persone imbarcabili a bordo dell'unità (vedasi numero

massimo di persone imbarcabili dal certificato annotazioni di sicurezza). Per le unità della piccola pesca sotto le 3 tonnellate di stazza lorda e quindi sprovviste di certificato annotazioni di sicurezza intendasi massimo imbarcabili n° 2 persone) e n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni persona a terra che trasporta prodotto ittico/materiale vario da e per l'unità;

- **CANTIERI NAVALI** operanti all'interno del Porto di Civitanova Marche: n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni proprietario/socio/legale rappresentante della società, n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni dipendente regolarmente assunto, n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni veicolo di proprietà della medesima società e fino a n° 10 permessi di accesso in Porto, in base alla richiesta del cantiere e su valutazione dell'Autorità Marittima, per eventuali avventori/partner commerciali dello stesso cantiere navale, da attivare su richiesta del titolare del Cantiere, previa presentazione della documentazione probante la necessità di accesso e per il solo periodo di permanenza in cantiere;
- **IMPRESE** operanti all'interno del Porto di Civitanova Marche: n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni veicolo di proprietà del ogni proprietario/socio/legale rappresentante della società, n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni veicolo di proprietà della medesima società e n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni dipendente regolarmente assunto;
- **ASSOCIAZIONI NAUTICHE DIPORTISTICHE** presenti nel Porto di Civitanova Marche: n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nautica Diportistica, qualora non risulti già titolare di permesso di accesso in Porto in qualità di proprietario di unità da diporto, n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni veicolo di proprietà dell'Associazione Nautica diportistica e n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni dipendente regolarmente assunto dell'Associazione.
- **UNITA' DA DIPORTO** ormeggiate stabilmente presso i pontili nel Porto di Civitanova Marche: n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni proprietario di unità da diporto, fino ad un massimo di quattro proprietari.
- **GIORNALISTI/FOTOGRAFI** che operano all'interno del Porto di Civitanova Marche: n° 1 permesso di accesso in Porto per ogni giornalista/fotografo.

Articolo 34

(Documentazione da presentare per il rilascio del "badge")

I soggetti legittimati dovranno presentare una istanza in bollo, secondo il modello di cui all'**allegato n° 3**.

Alla suddetta istanza dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

1. dichiarazione di manleva secondo il modello in **allegato n° 5**;
2. copia fronte-retro della carta di circolazione o del certificato di proprietà di ogni veicolo per il quale si chiede l'autorizzazione all'accesso in Porto;

inoltre, dovrà allegarsi:

- per i soggetti di cui all'art. 32 lett. a) e b) dichiarazione del Comando/Ente attestante che i veicoli sono usati per ragioni di servizio;
- per i soggetti di cui all'art. 32 lett. c) documentazione comprovante l'esercizio della professione di raccomandatario marittimo/spedizioniere/fornitore navale;

- per i soggetti di cui all'art. 32 lett. d) ed e) documentazione comprovante la proprietà/armatore di navi, galleggianti ed unità da pesca, nonché copia del ruolino d'equipaggio dell'unità da pesca;
- per i soggetti di cui all'art. 32 lett. f), h) ed i) documentazione comprovante l'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione o licenza di concessione demaniale marittima;
- per i soggetti di cui all'art. 32 lett. g) copia del tesserino/autorizzazione all'acquisto dal Mercato Ittico Civitanovese e/o copia di d.d.t./fatture/note di vendita che attestino l'acquisto diretto da motopescherecci allo sbarco;
- per i soggetti di cui all'art. 32 lett. j) ed l) dichiarazione del titolare di concessione/legale rappresentante del sodalizio nautico o del titolare dell'impresa dalla quale risulti la regolare posizione lavorativa del dipendente;
- per i soggetti di cui all'art. 32 lett. k) documentazione comprovante l'appartenenza ed il relativo incarico all'interno del consiglio direttivo, nonché dichiarazione del titolare di concessione/legale rappresentante del sodalizio nautico dalla quale risulti che il membro non è già titolare di permesso di accesso al Porto in qualità di proprietario di unità da diporto;
- per i soggetti di cui all'art. 32 lett. m) dichiarazione del titolare di concessione/legale rappresentante del sodalizio nautico dalla quale risulti che i soci sono titolari di un posto barca presso i pontili dello stesso sodalizio;
- per i soggetti di cui all'art. 32 lett. n) copia del tesserino dell'Ordine dei Giornalisti o dichiarazione del Responsabile di Redazione giornalistica comprovante l'attività.

All'atto della domanda, il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza del contenuto della presente Ordinanza.

I permessi di accesso in Porto potranno essere abilitati con limitazioni a seconda dell'esigenza, della diversa attività da esplicarsi, delle varie zone del Porto cui accedere (commerciale, diporto, ecc).

Articolo 35 **(Istruttoria per il rilascio del "badge")**

Successivamente alla presentazione dell'istanza al fine del rilascio del permesso di accesso all'interno del Porto di Civitanova Marche, con allegata documentazione probatoria di cui al precedente art. 34, il personale addetto all'Elemento Organizzativo Tecnico dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, sottoporrà all'attenzione del Capo Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa ovvero, in caso di assenza o legittimo impedimento, il personale sostituto (Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.), ai fini dell'elaborazione della proposta di rilascio del permesso di accesso al Porto da riportare su apposito **allegato n° 4** all'uopo destinato. Detta proposta, corredata della relativa istanza e documentazione presentata dal richiedente, sarà successivamente sottoposta all'esame del Titolare dell'Ufficio (Responsabile del Provvedimento) per la sua determinazione.

Il Responsabile del procedimento provvede:

1. a comunicare al richiedente, le eventuali irregolarità e/o incompletezze eventualmente rilevate, ovvero provvede a comunicare il rigetto dell'istanza

riportando dettagliatamente le motivazioni ostative al rilascio del permesso di accesso in Porto;

2. a comunicare al richiedente, **"anche verbalmente"**, la sussistenza di tutti i requisiti affinché sia rilasciato il permesso per l'accesso nel Porto di Civitanova Marche. Quindi il richiedente, qualora lo riterrà opportuno, potrà acquistare a **"proprie spese"** il **"badge"** **disabilitato** direttamente presso la ditta fornitrice, incaricata per detta fornitura direttamente dal Comune di Civitanova Marche con apposita Determinazione Comunale.

Il richiedente, si recherà quindi presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche con l'apposito **"badge"** disabilitato al fine di ottenere l'abilitazione informatica e la registrazione del **"badge"** a suo nome a cura di personale in servizio presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche che curerà la registrazione di detto **"badge"** in apposito software all'uopo predisposto.

I titolari di cantiere navale/azienda/impresa, armatori/proprietari di unità navali e tutti coloro legittimati alla richiesta e successivamente autorizzati all'accesso in Porto, sono responsabili personalmente per tutti i permessi di accesso in Porto rilasciati/abilitati e si impegnano affinché all'interno del Porto di Civitanova Marche accedano **"solo ed esclusivamente"** veicoli autorizzati, con obbligo di esposizione del permesso di accesso in Porto sul parabrezza, per l'intero periodo di permanenza all'interno dell'area portuale di Civitanova Marche.

Articolo 36

(Obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo)

Le istanze, ai sensi del D.P.R. 641/1972 e del Decreto Legge del 31.01.2005 n. 7, dovranno essere presentate in marca da bollo e corredate dagli allegati previsti dal precedente art. 34.

Sono esentati dall'obbligo di cui sopra tutti i soggetti indicati dalla normativa di riferimento.

Articolo 37

(Periodo di validità del **"badge"**)

I permessi di accesso in Porto potranno avere la durata massima di anni solari 2 (due) (a partire dalla data di rilascio fino al 31 dicembre).

A far data dalla presente (solo per i rinnovi 2022) le scadenze di rinnovo sono automaticamente così prorogate:

- macro area A (PESCA/MERCATO ITTICO/ASSOCIATI) - anni 2 (fino al 31.12.2024);
- macro area B (DIPORTO/CANTIERI/DITTE) - anni 1 (fino al 31.12.2023).

Le istanze di rinnovo, pena rigetto, devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre dell'anno di scadenza. L'Autorità Marittima, potrà esaminare le istanze presentate successivamente a tale data qualora sussistano valide ragioni che abbiano reso oggettivamente impossibile il rispetto del suddetto termine.

Per le imprese in possesso dell'autorizzazione ex art. 68 del Codice della Navigazione, il rinnovo automatico per il secondo anno solare del **"badge"**, rispetto alla

richiesta iniziale di rilascio, è subordinata al mantenimento di predetta autorizzazione anche per il secondo anno.

I "badge" utilizzati ed attivati per i veicoli di servizio delle Forze di Polizia e/o Forze Armate e dei servizi di pubblica assistenza di cui al successivo articolo 43, non hanno scadenza, sarà cura dell'Ufficio Circondariale Marittimo provvedere ad aggiornare il sistema in modo da consentire accesso al Porto di durata illimitata.

Per il personale militare in servizio presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, la validità del permesso di accesso in Porto è subordinata alla durata della permanenza in servizio presso la sede del Comando stesso.

Articolo 38 (Revoca o sospensione del "badge")

L'Autorità Marittima, per contingenti necessità, ha facoltà di revocare i permessi di accesso in Porto, limitarne il numero o sospenderli per un qualsiasi periodo temporale.

La perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli comporta il ritiro del permesso di accesso in Porto.

Sarà cura dei soggetti legittimati alla presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso far pervenire all'Autorità Marittima i permessi di quei soggetti che abbiano perso i requisiti.

Articolo 39 (Duplicazione dei "badge")

In caso di smarrimento del "badge" l'interessato può richiedere l'attivazione di un nuovo "badge", con spese a suo carico, presentando istanza in carta semplice con allegata denuncia di furto e/o smarrimento fatta presso l'Autorità competente.

In caso di deterioramento e/o non funzionamento potrà esserne richiesta l'attivazione di uno nuovo, con spese a suo carico, previa disattivazione di quello non più utilizzabile.

Articolo 40 (Rilascio "badge" provvisori)

Ad insindacabile giudizio del Comandante del Porto, in relazione a particolari esigenze, potranno essere rilasciati dei "badge" provvisori con spese a carico dei richiedenti.

Articolo 41 (Rilascio "badge" per manifestazioni)

In caso di manifestazioni, in ambito portuale l'organizzatore di tale evento potrà richiedere il rilascio dei "badge" per l'accesso in Porto, con spese a suo carico, per i veicoli di proprietà dei partecipanti all'evento. Tali permessi avranno la stessa validità dell'evento.

Articolo 42 (Veicoli con carichi pericolosi)

L'accesso nell'area portuale di veicoli con carichi di materie infiammabili, esplosive, nocive e pericolose in genere deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, che disporrà di volta in volta l'adozione delle relative norme di sicurezza.

In nessun caso è possibile lasciare in sosta nell'ambito portuale veicoli trasportanti i materiali suindicati, per tempi eccedenti a quelli occorrenti per l'effettuazione delle operazioni – debitamente autorizzate – che con quei materiali devono compiersi.

Articolo 43

(Trasporti eccezionali)

I veicoli eccezionali o quelli definiti, ai sensi del Codice della Strada, "trasporti eccezionali", per accedere in ambito portuale, anche se scortati dalla Polizia Stradale, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

Articolo 44

(Libero accesso)

È consentito il libero accesso in Porto ai veicoli appartenenti a:

1. veicoli delle Forze di Polizia e/o Forze Armate;
2. veicoli dei servizi di pubblica assistenza;
3. veicoli in possesso del contrassegno di libero accesso ai porti nazionali rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in corso di validità.

Articolo 45

(Sicurezza portuale)

L'Ufficio Circondariale Marittimo, per contingenti necessità di sicurezza portuale, intesi nella loro accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, nonché l'accesso ai pedoni negli ambiti portuali, come individuati dall' articolo 2 del presente Regolamento, ovvero a porzioni di essi, anche se muniti di apposito "badge".

PARTE III

Delle operazioni portuali

TITOLO VI LAVORI IN PORTO

Articolo 46 (Generalità)

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti nelle rade o nei porti del Circondario Marittimo di Civitanova Marche ed a terra, è regolato dalle presenti norme ai fini della prevenzione degli incendi a bordo e per la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevedendo ogni rischio da agenti chimici, fisici, biologici nonché da amianto, da atmosfere esplosive e da radiazioni ottiche.

Le presenti norme si applicano anche alle navi ed unità in demolizione ed a quelle che abbiano trasportato merci pericolose, purché degassificate e bonificate.

Il presente Regolamento, non si applica, invece ai lavori con uso di fiamma, o comunque di fonti termiche, che si eseguono a terra, nell'ambito di cantieri appositamente attrezzati. Tali lavori devono essere effettuati secondo le norme di sicurezza interne emanate da ciascun Cantiere/Ditta in osservanza della normativa antinfortunistica di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi.

Articolo 47 (Lavori a bordo con uso di fonti termiche con la normale procedura)

Nessun lavoro di riparazione o manutenzione che comporti l'uso di fiamma ossidrica od ossiacetilenica, saldatura elettrica con arco voltaico o con altre analoghe fonti termiche, richiamate nei precedenti articoli, può essere effettuato a bordo di navi o di galleggianti, nell'ambito del Circondario Marittimo di Civitanova Marche, senza il preventivo **Nulla-Osta dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche**, nel quale vengono indicate le misure che dovranno essere adottate ai fini della sicurezza.

I lavori dovranno essere eseguiti da Ditte/Imprese all'uopo autorizzate, ovvero direttamente dal personale di bordo nel rispetto del **"Piano di Sicurezza"**, come previsto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n° 81.

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Civitanova Marche, l'uso della fiamma ossidrica o di altre analoghe fonti termiche a bordo di navi o galleggianti è ammesso, purché nel rispetto del presente Regolamento e con le modalità che saranno di volta in volta specificate nel relativo Nulla-Osta.

Il datore di lavoro, dovrà presentare, **almeno con 48 ore di anticipo** sulla data del previsto inizio dei lavori, istanza in carta legale (come da fac-simile **allegato n° 6**), corredata del **"certificato di gas free"** rilasciato dal Consulente Chimico del Porto ed il **"piano dei lavori"** da eseguirsi sull'unità, di cui copia dovrà essere sempre presente a bordo.

L'Ufficio Circondariale Marittimo, ricevuta la suddetta documentazione, acquisisce i pareri del Comando dei Vigili del Fuoco di Macerata e dell'A.S.U.R. competente per territorio e successivamente, qualora ne sussistano le condizioni, rilascia il previsto **"Nulla Osta"**.

Il Nulla Osta rilasciato dall'Autorità Marittima dovrà essere controfirmato per presa visione e conoscenza dal datore di lavoro e dal responsabile dei lavori della Ditta/Impresa esecutrice dei lavori.

Qualora i lavori di cui sopra si protraggano in ore notturne, dovrà essere richiesta una proroga alla validità del **Nulla-Osta** ricevuto in precedenza dall'Autorità Marittima.

Copia del Nulla Osta rilasciato sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'A.S.U.R. Marche Area Vasta 3 Macerata – Uffici di Civitanova Marche, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata per le eventuali azioni di competenza.

Articolo 48 **(Obblighi dei comandanti delle navi)**

Fermo restando gli obblighi imposti dalle norme di sicurezza portuale, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni, è fatto obbligo ai comandanti delle unità, sia nazionali che straniere, presenti nei porti e nelle rade del Circondario Marittimo di Civitanova Marche ed interessate ai lavori di cui al presente regolamento di:

- mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo all'uopo addestrato; mantenere in efficienza e pronti all'uso gli estintori prescritti in base al tipo di lavoro con un minimo di due unità, per i lavori da eseguire fuori coperta, e tre unità, per i lavori da eseguire sotto coperta;
- comunicare tempestivamente e con qualsiasi mezzo all'Autorità Marittima gli eventuali principi di incendio a bordo, ovvero qualsiasi altra situazione di emergenza che si verifichi nell'effettuazione di tali lavori.
- astenersi dal compiere, senza preventivo Nulla Osta dell'Autorità Marittima, lavori di qualsiasi genere che comportino l'immobilizzazione della nave, sia pure per breve tempo, quando l'unità sia ormeggiata in Porto.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di far adottare, per l'espletamento dei lavori con uso di fonti termiche a bordo e qualora le esigenze operative lo richiedano, un servizio integrativo antincendio, come previsto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n° 81, a spese del proprietario/armatore dell'unità oggetto dei lavori.

Articolo 49 **(Obblighi del datore di lavoro)**

Il datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza dei lavori nonché il compito di coordinarne gli interventi, allo scopo di garantire la sicurezza della nave/unità contro i pericoli d'incendio, la salvaguardia della vita umana e la prevenzione degli incidenti sul lavoro.

Tale scopo deve essere realizzato attraverso:

1. il coordinamento delle attività svolte affinché non si creino situazioni di incompatibilità e di pericolo;
2. la continua sorveglianza dei lavori anche a mezzo dei propri incaricati e preposti per la prevenzione degli incidenti;
3. la messa in opera di idonee attrezzature antincendio, come di seguito specificate, al fine della prevenzione antinfortunistica;

4. la sospensione immediata dei lavori in caso di pericolo o incidente, con l'obbligo di informare l'Autorità Marittima;
5. l'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, delle **prescrizioni** indicate dal Chimico del Porto e nel **Nulla Osta** rilasciato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, le prescrizioni indicate dall'A.S.U.R. e dai Vigili del Fuoco;
6. ogni altra precauzione stabilita dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 50

(Adempimenti e misure da osservare prima dell'inizio dei lavori)

A cura del Comandante dell'unità e del responsabile/direttore dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, valutare tassativamente e rispettare quanto previsto dall'articolo 66 del Decreto Legislativo n. 81/2008 relativamente ai lavori che si possono svolgere in ambienti sospetti di inquinamento.

Inoltre, prima di iniziare i lavori autorizzati, il Comandante dell'unità ed il responsabile/direttore dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno attuare tutte le prescrizioni di cui al Nulla-Osta rilasciato, e comunque predisporre i mezzi ed il personale occorrenti per garantire il servizio di rilevazione e lo spegnimento di eventuali incendi, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei lavori da eseguire. Inoltre:

- a. in caso di lavori da svolgersi a terra, al di fuori dei cantieri appositamente attrezzati di cui all'articolo 45, potrà essere inoltrata istanza all'Autorità Marittima di Civitanova Marche, con l'osservanza dei pertinenti aspetti ed oneri demaniali, per le relative valutazioni e per l'eventuale autorizzazione alla realizzazione di un'opportuna recinzione di un'area; dovranno altresì essere osservate le prescrizioni di cui al successivo articolo 51; per lavori da effettuarsi su unità in acqua, dovrà essere richiesto di recintare il tratto di banchina interessato, previa istanza e relativo Nulla-Osta di cui sopra. In ogni caso dovrà essere vietato l'accesso, alla zona interessata dai lavori, a persone non addette ai lavori di manutenzione, tramite la recinzione di cui sopra e tramite opportuni cartelli di pericolo e di segnalazione notturna, che dovranno essere apposti ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
- b. Le zone immediatamente adiacenti ai punti di lavoro ove viene impiegata la fiamma ossidrica o qualsiasi altra fonte di calore, dovranno essere mantenute completamente sgombre da materiali, merci, combustibili ed altre sostanze che possano sviluppare incendi, esalazioni di gas o pericoli in genere.
- c. In prossimità dei punti di lavoro, e qualora non espressamente indicato nel Nulla-Osta rilasciato dall'Autorità Marittima, dovrà essere prontamente reperibile la sottoelencata minima attrezzatura antincendio:
 - un contenitore pieno di sabbia, in quantità sufficiente a soffocare principi di incendio;
 - un estintore a polvere da almeno 6 Kg;
 - una manichetta antincendio efficiente, pronta all'uso e dotata anche di boccalino a pioggia;
 - un contenitore d'acqua idoneo per il raffreddamento di eventuali canali o scoli incandescenti.

- d. Dovranno essere predisposte particolari protezioni ignifughe, atte ad evitare che scorie incandescenti o scintille possano eventualmente innescare incendi nelle zone o nei locali attigui a quelli dei lavori.
- e. Un'apposita protezione a mezzo lamiera, o simili, dovrà sempre essere sistemata sotto o in prossimità del cannello della fiamma, per raccogliere le scorie incandescenti.
- f. Dovranno comunque essere **sempre** osservate tutte le prescrizioni contenute nel Nulla-Osta rilasciato dall'Autorità Marittima.

Articolo 51

(Misure da osservarsi nel corso ed al termine dei lavori)

- a. Durante l'esecuzione dei lavori autorizzati è vietato eseguire qualunque altra tipologia di lavori, ed in particolare verniciature, in qualsiasi luogo dell'unità; eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente su parere favorevole del Consulente Chimico del Porto. E' inoltre **tassativamente** vietato effettuare movimentazione di merci pericolose, bunkeraggio e/o trasferimenti di combustibili in genere, anche relativamente alle eventuali unità affiancate.
- b. Il responsabile della Ditta/Impresa che esegue i lavori, ovvero il "coordinatore" e/o il Comandante dell'unità, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni qualvolta le norme di sicurezza lo impongano, devono provvedere alla sospensione immediata di quei lavori che possano rappresentare un pericolo, informando tempestivamente l'Autorità Marittima.
- c. Ultimati i lavori autorizzati, a cura del responsabile/direttore dei lavori, dovrà essere compiuta una minuziosa ispezione nel locale di lavoro ed in quelli attigui, al fine di accertare l'assenza di potenziali pericoli dovuti a rischi elettrici, da incendio, chimici e da amianto. Tutte le aree dovranno risultare nello stato originario, antecedente ai lavori eseguiti.

Articolo 52

(Prescrizioni e divieti vari)

Nel caso dei lavori fuori coperta devono essere rispettati le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n° 81, oltre che:

- a. qualora i lavori comportanti l'uso della fiamma debbano essere effettuati in punti con presenza, nella zona immediatamente circostante, di strutture amovibili di tipo combustibile, queste ultime dovranno essere opportunamente protette mediante l'apposizione di coperta antifiamma.

Nel caso di lavori sotto coperta devono essere rispettati le prescrizioni del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n° 81, oltre che:

- b. qualora i lavori comportanti l'uso della fiamma debbano essere effettuati in punti con presenza, nella zona immediatamente circostante, di strutture amovibili di tipo combustibile, queste ultime dovranno essere opportunamente protette mediante l'apposizione di coperta antifiamma.
- c. Qualora i lavori comportino l'utilizzo di bombole contenenti gas disciolti aventi una densità rispetto all'aria superiore a 0,8, le stesse dovranno essere collocate sopra coperta e fissate in maniera stabile.

Prescrizioni generali:

- d. non è consentito l'uso, per l'effettuazione di lavori che richiedano fonti termiche, di gasogeni di qualunque forma e dimensione a bordo delle navi, dei galleggianti e delle unità da diporto.
- e. Tutte le apparecchiature da impiegare per l'esecuzione dei lavori con uso di fonti termiche devono essere munite di certificato di collaudo in corso di validità e mantenute sempre nelle condizioni prescritte.
- f. Non è ammesso l'uso di cannelli privi di valvole di sicurezza.
- g. Le condutture di gomma devono essere in perfetto stato di conservazione e rispondenti alle vigenti norme.
- h. È proibito, sia di giorno che di notte, lasciare a bordo o in banchina bombole piene senza adeguata sorveglianza.
- i. Qualunque fiamma, comunque protetta, dovrà trovarsi a più di dieci metri di distanza dalla bombola; qualora ciò non fosse possibile, ad esempio per le dimensioni ridotte dell'unità, la bombola dovrà essere collocata al di fuori dell'unità stessa.
- j. Le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene, dovranno essere contrassegnate esclusivamente con l'esatto nome tecnico della materia contenuta e dovranno essere munite della prescritta etichetta di pericolo. Ciascuna di essa dovrà altresì essere munita di certificato di collaudo in corso di validità, da esibirsi a richiesta degli organi di controllo. Le bombole di acetilene disciolto e quelle di ossigeno dovranno essere tenute al riparo dai raggi del sole, senza valvole di presa, le quali saranno applicate e mantenute esclusivamente durante l'uso.
- k. Per l'impiego di fiamma ossiacetilenica è obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto di intercettazione del gas. Tale valvola dovrà essere di costruzione atta a neutralizzare qualsiasi ritorno di fiamma, o incendio dovuto ad ogni altra causa che si possa verificare nella condotta del gas e deve essere collocata almeno dieci metri dal cannello di acetilene.
- l. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Regolamento, chi intende utilizzare l'arco voltaico per effettuare operazioni di saldatura deve sostituire gli estintori idrici o a schiuma, di prevista sistemazione presso l'operatore, con estintori a polvere secca o altri comunque idonei per il tipo di operazione in corso.
- m. Le pinze porta-elettrodi dovranno essere di tipo isolato, debitamente omologate e munite del marchio di qualità. Un interruttore per ciascuna pinza dovrà essere posto sulla linea di alimentazione, a breve distanza dall'operatore.

Allo scopo di prevenire gli incendi **è vietato**:

- 1. gettare o scaricare nelle acque del Porto di Civitanova Marche, ovvero gettare sugli arenili qualsiasi materiale od oggetto incandescente, o comunque atto a provocare incendi.
- 2. Fumare, accendere fiammiferi od attivare qualsiasi altra forma di ignizione entro i recinti portuali, sui moli, nei cantieri, sulle banchine, sui piazzali, nei capannoni od a bordo di unità di qualsiasi genere, qualora ciò comporti pericolo di incendio o vi siano nelle adiacenze merci, strutture o materiali che possono generare e/o alimentare la combustione.

3. Eseguire lavori in genere a bordo di navi o galleggianti adibiti al trasporto alla rinfusa di merci pericolose, allo stato liquido, solido o gassoso, salvo casi di riconosciuta necessità ed urgenza, sentita l'Autorità Marittima.

Articolo 53

(Lavori a bordo di unità in disarmo; cambio del Comandante)

Qualora durante l'esecuzione dei lavori che comportino o meno l'uso di fonti termiche si verifichi la sostituzione del Comandante o la nave venga posta in disarmo, la copia del Nulla-Osta all'esecuzione dei lavori, pena la decadenza di validità dello stesso, dovrà essere preventivamente controfirmata, per accettazione degli impegni già sottoscritti relativamente all'osservanza delle norme del presente Regolamento, dal nuovo Comandante o dal responsabile designato, che dovrà inoltre provvedere a comunicare **immediatamente** il proprio nominativo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

Articolo 54

(Lavori da eseguire con l'impiego di fonti termiche, cui è possibile rilasciare il NULLA-OSTA con procedura semplificata e standardizzata)

La procedura semplificata per il rilascio del nulla osta, così come contemplato dal disposto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. ° 81, può applicarsi **esclusivamente** alle seguenti tipologie di lavori denominati di **"lieve entità"**:

- a. I lavori con l'impiego di fonti termiche riguardanti interventi alle sovrastrutture di coperta della nave sono quelli riferiti a:
- ☐ Guardacorpi;
 - ☐ Scalette per l'accesso ai ponti;
 - ☐ Salpancore;
 - ☐ Strutture di supporto delle luci della nave;
 - ☐ Strutture di supporto delle imbarcazioni, zattere di salvataggio e battelli d'emergenza;
 - ☐ Passacavi;
 - ☐ Bottazzi;
 - ☐ Passerelle, parapetti, corrimani e ringhiere;
 - ☐ Serbatoio d'acqua in coperta;
 - ☐ Sfoghi d'aria in coperta;
 - ☐ Specchio di poppa all'esterno;
 - ☐ Rampa locale garage;
 - ☐ Rizzaggio merci e materiali in coperta;
- b. I lavori con l'impiego di fonti termiche riguardanti le unità da pesca:
- ☐ Sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;
 - ☐ Rivestimento opera morta;
 - ☐ Sostituzione bracci rulli di poppa;
 - ☐ Rivestimento della prua;
 - ☐ Sostituzione e/o riparazione della ringhiera di prua e della passeggiata;

- ❑ Sostituzione albero di prua;
- ❑ Smontaggio e riparazione del verricello;
- ❑ Saldatura occhi su opera morta;
- ❑ Montaggio e/o riparazione bigli;
- ❑ Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
- ❑ Sostituzione scivolo;
- ❑ Sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci/bitte;
- ❑ Lavori ai bottazzi e ai parabordi;
- ❑ Lavori ai servizi igienici;
- ❑ Lavori al salpancore;
- ❑ Lavori alle scalette in coperta;
- ❑ Lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;
- ❑ Lavori alle antenne, alle luci, ai radar in controplancia.

I lavori anzidetti non devono essere effettuati se sono a diretto contatto con spazi o locali chiusi della nave (stive o locali comunque facenti parte dell'unità navale), o zone della nave che possono presentare rischi d'incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione e/o altre sostanze combustibili (stracci, pareti in legno, residui oleosi, ecc.) e/o infiammabili (es. vernici, solventi, benzina ecc.).

Inoltre, le operazioni di cui trattasi dovranno essere svolte in osservanza delle disposizioni di cui dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81. Tali operazioni non dovranno essere effettuate in caso di avverse condizioni meteorologiche che possano influire sulla stabilità dell'imbarcazione. Per ogni saldatore in azione dovrà essere prevista la presenza di un altro operaio o membro dell'equipaggio in grado di utilizzare i prescritti mezzi antincendio. Dovrà essere verificata l'assenza dei vapori o gas infiammabili, a cura del responsabile dell'esecuzione dei lavori, nell'area interessata dalla lavorazione, la quale dovrà risultare sgombra da qualsiasi materiale combustibile; eventuali pavimenti in materiale combustibile dovranno essere protetti da lamiera o altro materiale incombustibile. Al termine dei predetti lavori, la zona adiacente la lavorazione dovrà essere irrorata con acqua ed attentamente ispezionata. Tutte le attrezzature utilizzate per le lavorazioni dovranno essere dotate di dispositivi previsti dalla normativa di sicurezza vigente.

Per tutti i lavori che non rientrano nelle tipologie sopra richiamate, **NON** potrà applicarsi la **procedura semplificata e standardizzata** pertanto, per tali tipi di lavori, dovranno essere richiesti i pareri agli organi competenti e si dovrà seguire la normale procedura di cui al precedente articolo 46.

Articolo 55

(Documentazione per il rilascio del nulla osta con procedura semplificata e standardizzata)

- a. Gli interessati al rilascio del “**nulla osta**” con procedura semplificata e standardizzata devono presentare all' Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, **almeno con 48 ore** di anticipo sulla data del previsto inizio dei lavori, apposita istanza (vedasi **allegato n° 7** al presente Regolamento, in carta legale, con allegata n° 01 (una) marca da bollo, nella quale dovranno essere descritte e specificate natura e durata del lavoro, denominazione dell'impresa/ditta che lo eseguirà, descrizione dei locali nei quali verrà usata la fonte termica ed il nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione. A tale istanza dovrà essere allegato il “**Documento di Sicurezza**”

completo delle indicazioni relative al coordinamento tra due o più ditte contestualmente presenti che effettuano i lavori a bordo dell'unità o, in alternativa, un'autocertificazione che attesti la presenza del predetto "documento di sicurezza" redatto conformemente al Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81. Inoltre, l'istanza dovrà essere corredata del certificato di "**Non pericolosità**", rilasciati dal Chimico del Porto.

- b. Il rilascio del Nulla Osta, con procedura semplificata per i lavori con uso della fiamma di "**lieve entità**", a bordo delle unità ormeggiate nei porti del Circondario Marittimo di Civitanova Marche, prevede che all'Autorità Marittima competente sia presentata, la seguente documentazione:
 - ❑ **Dichiarazione dell'armatore/comandante** dell'unità ormeggiata in Porto, resa ai fini del rilascio del nulla osta ai lavori, con uso della fiamma a bordo, del tipo a "minore entità";
 - ❑ **Piano di lavoro e di prevenzione** del "datore di lavoro";
 - ❑ **Documento di sicurezza** della ditta/impresa che effettua i lavori a bordo dell'unità o, in alternativa, un'autocertificazione che attesti la presenza del predetto documento di sicurezza;
 - ❑ "**Certificato di non pericolosità**" del Consulente del Chimico del Porto e dichiarazione che il lavoro da eseguire rientra nella fattispecie considerata di "**lieve entità**".
- c. La domanda dovrà essere sottoscritta dal "datore di lavoro", che rientra in una delle figure di seguito specificate:
 - il titolare della ditta/impresa che opera a bordo;
 - il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali;
 - il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
 - qualora i lavori siano eseguiti da più società/ditte, l'Armatore o il Comandante della nave designa l'impresa capo-commessa, il cui titolare nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il "Documento di sicurezza", così come previsto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dal Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81.
- d. L'Autorità Marittima, ricevuta la suddetta documentazione ed accertata la regolarità della stessa, intendendosi già favorevolmente acquisiti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'Azienda Sanitaria Locale competente, qualora ne sussistano le condizioni, rilascerà il previsto **Nulla-Osta**. Ai fini del rilascio, e per eventuali accertamenti e controlli dell'opera, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di avvalersi, ove ritenuto necessario, di un organo tecnico, con spese a carico del richiedente il suddetto Nulla-Osta.
- e. Copia del nulla osta sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'A.S.U.R. Marche Area Vasta 3 Macerata – Uffici di Civitanova Marche e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata per le rispettive competenze.

Articolo 56 (Lavori di idropulitura)

L'espressione "idropulitura" ricomprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente associata a detergenti e/o materiali chimici che a mezzo di

compressori viene diretta sulla superficie della carena dello scafo di una nave o su altre parti di esso.

Nel Porto di Civitanova Marche le operazioni di idropulitura sono consentite esclusivamente nell'ambito dei cantieri navali, dotati di idonee strutture per la raccolta del materiale derivante da tali operazioni.

TITOLO VII VARI E ALAGGI E TRASPORTI

Articolo 57 (Definizioni)

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a chiunque effettua una qualsiasi operazione di varo o alaggio o trasporto di unità navali e trasporto di altro materiale nel Porto di Civitanova Marche.

Per l'applicazione della presente Ordinanza si intende:

VARO: operazione di scivolamento nell'acqua di un'imbarcazione da uno scivolo o da uno scalo d'alaggio tramite l'utilizzo di carrelli stradali, travel-Lift e gru mobili.

ALAGGIO: operazione con cui si tira a secco un'imbarcazione da uno scivolo o da uno scalo d'alaggio tramite l'utilizzo di carrelli stradali, travel-Lift e gru mobili.

TRASPORTO: operazione di spostamento a terra di un'unità navale o di materiale nell'area portuale.

UNITA' NAVALE: ogni costruzione destinata alla navigazione (per servizio passeggeri, traffico, pesca e diporto) indipendentemente dalla stazza o dalle caratteristiche tecnico-navistiche.

Articolo 58 (Aree destinate alle operazioni)

Nell'ambito del porto di Civitanova Marche le operazioni di varo e alaggio possono essere eseguite esclusivamente nelle aree di seguito riportate e indicate nell'annessa planimetria:

1. Scivolo pubblico;
2. Scalo pubblico e Scalo in concessione;
3. Banchina di Riva, mediante l'utilizzo di autogru mobili;

Articolo 59 (Scivolo Pubblico)

Lo scivolo pubblico del Porto di Civitanova Marche è quello situato sulla spiaggia adiacente la sede della locale sezione della Lega Navale Italiana.

Le operazioni di varo/alaggio effettuate sullo scivolo pubblico possono essere effettuate solo ed esclusivamente mediante l'utilizzo di carrelli stradali appositamente concepiti per tale scopo e comunque omologati per circolare su strade pubbliche.

Tali operazioni possono essere effettuate liberamente, in ore diurne, senza richiedere alcuna autorizzazione specifica ma comunque rispettando le norme del presente Regolamento.

Ogni proprietario compirà le operazioni a proprio rischio e pericolo e sarà responsabile personalmente per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

La sosta in Porto di autoveicoli e dei carrelli dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario ad eseguire le suddette operazioni e con l'osservanza delle norme previste in materia di accesso e circolazione in ambito portuale.

Articolo 60 (Scalo in Concessione)

Nel Porto di Civitanova Marche è presente uno scalo in concessione alla ditta "EUROMARE S.r.l.". Detto scalo è ad uso esclusivo della ditta concessionaria che effettua operazioni di varo/alaggio mediante l'uso di Travel-Lift.

Le operazioni di varo/alaggio effettuate sullo scalo in concessione mediante l'utilizzo del Travel-lift di proprietà della stessa ditta possono essere effettuate liberamente senza richiedere alcuna autorizzazione specifica ma comunque rispettando le norme della presente ordinanza.

La ditta "EUROMARE S.r.l.", per motivi di sicurezza, prima di effettuare una qualsiasi operazione di varo/alaggio dovrà inviare prima dell'operazione, preventiva comunicazione scritta (anche a mezzo fax o mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale "uccivitanovamarche@mit.gov.it" o all'indirizzo di posta elettronica certificata "cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it") all'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche (**allegato n° 8**), nel caso in cui l'operazione riguarda un'imbarcazione battente bandiera di paesi extracomunitari la comunicazione dovrà essere effettuata almeno 12 ore prima.

La ditta concessionaria avrà l'obbligo di istituire e tenere costantemente aggiornato un registro sul quale verranno annotate tutte le operazioni di varo/alaggio effettuate (**allegato n° 9**).

Articolo 61 (Scalo Pubblico)

Nel Porto di Civitanova Marche è presente uno scalo pubblico situato nei pressi della banchina di "RIVA", destinato alle operazioni di varo/alaggio a mezzo Travel/lift.

La ditta incaricata ad effettuare una qualsiasi operazione di varo/alaggio sullo scalo pubblico, mediante l'uso di travel-lift dovrà, per motivi di sicurezza, presentare con almeno 3 (tre) ore di anticipo una comunicazione scritta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche (**allegato 10**), da recapitare a mano, a mezzo fax o mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale "uccivitanovamarche@mit.gov.it" o all'indirizzo di posta elettronica certificata "cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it". L'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, ricevuta la comunicazione, provvederà ad annotare su apposito registro (**allegato n° 11**) i dati relativi all'operazione da effettuarsi e restituire la stessa via mail. La richiesta presentata completa dell'annotazione posta dall'Autorità Marittima dovrà essere tenuta nei pressi dell'area dove si svolge detta operazione.

Articolo 62 (Precedenze di Turno)

Il termine di 3 (tre) ore di cui all'articolo precedente, corrente tra la presentazione della comunicazione e l'effettuazione dell'operazione, non è perentorio nel caso in cui l'operazione di varo o alaggio debba avvenire con urgenza per motivi di sicurezza.

In tale ipotesi, è accordata la precedenza sulle navi già iscritte per quel giorno ed in quel determinato orario.

Analogamente, la precedenza spetta alle unità della Guardia Costiera, della Marina Militare, alle navi dello Stato o da esso noleggiate o requisite.

Articolo 63 (Scambio di Turno)

È permesso lo scambio di turno fra due unità purché i responsabili (armatori, proprietari, comandanti, o titolari dei cantieri) si dichiarino al riguardo concordi e comunque previa autorizzazione dell'Autorità Marittima da annotare sull'apposito modello di cui al precedente allegato 10.

Articolo 64 (Perdita del Turno)

Nel caso in cui trascorra più di mezz'ora dall'orario autorizzato per l'operazione, senza che la stessa sia stata effettuata, l'unità perde il turno. L'operazione programmata potrà essere effettuata, previo nulla-osta dell'Autorità Marittima, nella stessa giornata senza presentare un'altra comunicazione. Qualora l'operazione non venga effettuata nella giornata programmata, la ditta incaricata dovrà presentare una successiva comunicazione secondo le indicazioni di cui all'articolo 60.

Articolo 65 (Deroghe)

Tutte le operazioni da svolgersi con modalità diverse da quelle previste dalla presente Ordinanza dovranno essere autorizzate dal Comandante del Porto di Civitanova Marche.

Articolo 66 (Ormeggio presso lo Scalo Pubblico)

Non è consentito l'ormeggio all'interno ed ai lati dello scalo pubblico, come da precedente art. 24, a meno che non vi siano esigenze particolari che dovranno costituire oggetto di specifica istanza all'Autorità Marittima che, valutate le circostanze, rilascerà la relativa autorizzazione.

Articolo 67 (Utilizzo e operatività del Travel-Lift)

Le società proprietarie dei Travel-Lift che operano stabilmente nel porto di Civitanova Marche dovranno richiedere l'autorizzazione (**allegato n° 13**) annuale presentando regolare istanza in bollo (**allegato n° 12**) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche completa della seguente documentazione:

- Documento di sicurezza (per la valutazione dei rischi e con l'indicazione delle fasi di lavoro);

- Copia della certificazione tecnica del Travel-Lift, dalla quale si evince la portata;
- Copia del contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Le operazioni di varo/alaggio mediante l'uso del Travel-Lift possono essere eseguite in giorni feriali dal sorgere del sole e sino ad un'ora prima del tramonto e con condizioni meteorologiche buone, in particolare in assenza di vento teso.

Le società proprietarie dei Travel-Lift dovranno garantire, a turno, la reperibilità degli operatori che, in caso di emergenza saranno contattati e dovranno giungere in Porto nel più breve tempo possibile.

In caso di avarie dei Travel-Lift o di una riduzione della loro operatività, i proprietari, dovranno inviare comunicazione scritta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche contenente i seguenti dati:

- la data e l'ora di inizio della indisponibilità totale o parziale del mezzo;
- la natura dell'avaria;
- i tempi previsti per il ripristino della piena efficienza del mezzo.

Articolo 68 (Uso di autogrù)

Nel Porto di Civitanova Marche sono consentite le operazioni di varo/alaggio mediante l'utilizzo di autogrù previo rilascio di autorizzazione (**allegato n° 15**) da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

Le operazioni di varo/alaggio tramite autogrù si possono effettuare presso lo scalo pubblico o presso la Banchina di Riva dopo aver accertato la sua stabilità in relazione al tipo di operazione da effettuarsi.

Le operazioni di varo/alaggio mediante l'uso delle autogrù possono essere eseguite in giorni feriali dal sorgere del sole e sino ad un'ora prima del tramonto e con condizioni meteorologiche buone, in particolare in assenza di vento teso.

Articolo 69 (Documentazione da produrre per l'autorizzazione)

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli interessati dovranno presentare domanda in bollo (**allegato n° 14**) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, indicando le generalità complete (nel caso di Ditte o Società: ragione sociale, sede legale, generalità complete del titolare o degli amministratori o comunque dei soci muniti di rappresentanza), domicilio, codice fiscale, caratteristiche dei mezzi che si intendono utilizzare.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copie del certificato di prima verifica dei mezzi di sollevamento rilasciato dall'I.N.A.I.L. e dei certificati di visita periodica rilasciati dai soggetti pubblici o privati abilitati ex art. 71 del Decreto Legislativo 81/2008;
- b) copia della dichiarazione di inizio/prosieguo attività, come previsto dall'Ordinanza n. 40/99 in data 02.06.1999 della Capitaneria di Porto di Ancona;
- c) copia del Documento di sicurezza (per la valutazione dei rischi e con l'indicazione delle fasi di lavoro);
- d) n. 1 marca da bollo da €16,00 da apporre sull'autorizzazione;
- e) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati alle strutture portuali o viarie.

Effettuati gli opportuni accertamenti, ai fini dei quali potrà essere richiesta eventuale documentazione aggiuntiva, il Comandante del Porto di Civitanova Marche procederà al rilascio dell'autorizzazione previa consegna al richiedente che firmerà per ricevuta ed accettazione delle clausole in essa contenute.

In caso gli interessati presentino analoga richiesta nello stesso anno solare, con le medesime condizioni di svolgimento dell'operazione e mantenendo la validità dei documenti già consegnati, possono esimersi dal consegnare i documenti previsti ai punti a), b), c) ed e).

Articolo 70 (Norme generali di sicurezza)

Tutte le operazioni che vengono effettuate nel Porto di Civitanova Marche dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti e in particolare rispettando quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quanto indicato nei singoli documenti di sicurezza che dovranno essere depositati presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

In particolare le operazioni di varo/alaggio si svolgeranno nel pieno rispetto delle seguenti indicazioni generali:

- a) è vietato effettuare le operazioni di cui al presente Regolamento in carenza della comunicazione/autorizzazione (quando prevista), da esibirsi, a richiesta, alle autorità competenti;
- b) prima di effettuare l'operazione a mezzo travel-lift, il richiedente dovrà essere in possesso dell'istanza completa del numero di turno assegnato;
- c) l'area in cui si svolge l'operazione dovrà essere resa non transitabile da pedoni e/o autoveicoli durante l'operazione stessa;
- d) dovrà essere verificata la tenuta della banchina destinata all'operazione in relazione ai pesi da movimentare ed in relazione al collaudo della banchina utilizzata; tutte le operazioni dovranno essere eseguite da personale qualificato e/o abilitato; è comunque vietato l'uso di attrezzature ai minori di anni 18;
- e) le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo di autogru dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, in considerazione anche della possibilità di sbraccio della gru, e comunque ad almeno 5 (cinque) metri per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio/in acqua;
- f) le operazioni di alaggio/varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 15 (quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni di rifornimento combustibile, saldatura/lavori con fiamma, in genere operazioni potenzialmente pericolose e/o incompatibili;
- g) sull'unità che deve essere alata o varata non debbono essere presenti persone, non deve presentare sporgenze od ingombri ed inoltre dovrà essere scarica di merci e di liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti liberi;
- h) il Direttore tecnico dovrà porre in essere tutte le azioni ritenute più appropriate in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro prevista dalle normative in vigore;
- i) al termine delle operazioni, ogni Cantiere dovrà provvedere a tutte le operazioni di pulizia delle banchine; le unità alate così come eventuali carrelli di rimorchio e

simili non potranno rimanere in ambito portuale oltre un ora dall'avvenuta operazione;

- j) ripristinare gli archetti para-pedonali ubicati nei pressi dello scalo pubblico;
- k) durante qualsivoglia operazione è tassativamente vietato spostare/movimentare i new-jersey e/o panettoni stradali presenti sulle banchine portuali;
- l) le ditte proprietarie dei mezzi di sollevamento dovranno tenere aggiornato il registro delle verifiche annuali;
- m) le ditte proprietarie dei mezzi di sollevamento dovranno tenere aggiornato il registro delle verifiche periodiche trimestrali delle fasce e delle funi;
- n) nei pressi del mezzo di sollevamento devono essere disponibili degli estintori;
- o) durante lo spostamento del Travel-Lift, oltre l'operatore che lo manovra, dovranno esserci due persone impegnate a regolamentare il traffico;
- p) il personale a terra e quello in cabina, che manovra il mezzo, devono essere collegati tra loro con ricetrasmittenti;
- q) tutto il personale impegnato nell'operazione dovrà indossare le protezioni individuali antinfortunistiche previste dai documenti di sicurezza, in particolare: casco, scarpe antinfortunistiche salvagente autogonfiabile con imbrago di sicurezza e abbigliamento ad alta visibilità;
- r) le macchine operanti devono avere ben visibile il massimo peso sollevabile;
- s) è vietato lavare le imbarcazioni mentre sono ancora agganciate sugli scivoli, sotto la gru o sotto al travel-lift;
- t) utilizzare esclusivamente braghe o fasce omologate CE idonee al peso da movimentare ed in buono stato di conservazione;
- u) verificare prima dell'utilizzo le condizioni dei punti fissi di aggancio delle braghe e delle fasce.

Articolo 71

(Trasporti Eccezionali)

Durante gli spostamenti in ambito portuale i mezzi dovranno attenersi alle previste norme di cui al vigente Codice della Strada (Trasporti Eccezionali); in particolare:

- a) essere muniti di luci lampeggianti gialle alle quattro estremità per i travel-lift, e sui due lati per le gru;
- b) essere muniti del cicalino acustico di retromarcia;
- c) procedere a lento moto (quando recano carichi, la velocità non deve superare i 3 Km/h), evitando di passare sui tombini e sui tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità (particolare attenzione dovrà essere posta nelle zone non pavimentate e laddove esistono cunicoli o condutture sotterranee);
- d) durante tali spostamenti dovranno essere presenti, oltre all'operatore del mezzo, almeno due persone di scorta munite di bandiera rossa per assicurare un servizio di vigilanza e per impedire che persone, che violino il divieto di transito, si avvicinino al travel-lift.

Articolo 72

(Comportamento di conducenti di altri veicoli e di pedoni)

Salvo quanto già previsto dal presente Regolamento, i conducenti dei veicoli ed i pedoni, non interessati all'operazione, devono rispettare i segnali del personale di scorta

munito delle bandiere rosse. In ogni modo dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal Codice della Strada, in particolare dovranno tenersi ad una distanza di almeno 50 metri dalla zona in cui avviene l'operazione e/o dal Travel-Lift in movimento.

Articolo 73

(Danni alle strutture portuali)

Ferme restando le responsabilità e gli adempimenti prescritti dalla legge in caso di danni recati a terzi, i conducenti delle gru e dei travel-lift sono tenuti ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche in caso di danni arrecati a opere o strutture portuali o viarie (tombini, cunicoli, segnaletica, eccetera).

TITOLO VIII BUNKERAGGIO

Articolo 74 (Definizioni)

Le presenti disposizioni vengono emanate ai fini della sicurezza portuale, della navigazione, della tutela della vita umana in mare e dell'ambiente marino.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento s'intende per "bunkeraggio" ogni operazione di rifornimento di combustibili ad unità navali in genere che si trovano ormeggiate alle banchine del Porto di Civitanova Marche, come evidenziato dalla planimetria che fa parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 75 (Generalità)

Considerata e valutata la conformazione, sviluppo e destinazione delle banchine ed aree del Porto di Civitanova Marche, con particolare riferimento ai punti di erogazione fissi, nonché alla natura dei fondali, alla consistenza e tipologia della locale flotta peschereccia, diportistica, le operazioni di rifornimento di combustibili liquidi (gasolio ed olii lubrificanti), possono essere effettuate:

- a. per le unità da pesca tramite distributori (impianti fissi) siti lungo la Banchina Molo Sud, la Banchina Molo Est ed il Pontile Gasparroni;
- b. per i depositi di distribuzione fissi, a mezzo autobotte, nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 31.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. per le navi ed unità da diporto, a mezzo autobotte, qualora non risulti possibile effettuare bunkeraggio nei modi previsti dalla precedente lettera a), con le modalità di seguito specificate.

Articolo 76 (Tipologia di prodotti)

L'impiego di autobotti per le operazioni di bunkeraggio è limitato esclusivamente ai prodotti di categoria "C" di cui al Titolo II, Articolo 1, del D.M. 31.07.1934 (combustibili liquidi con punti di infiammabilità superiore a 65° C ed inferiore a 125° C).

Articolo 77 (Rifornimento dei distributori fissi sistemati in banchina)

Il rifornimento dei distributori fissi del Porto di Civitanova Marche può essere effettuato tramite autobotti nel rispetto delle condizioni previste al D.M. 31.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le operazioni di rifornimento dei distributori fissi a mezzo autobotte sono sottoposte a preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima da richiedersi, con scadenza mensile, da parte delle Cooperative dei Pescatori che hanno la gestione degli stessi impianti con comunicazione settimanale delle operazioni che si intendono effettuare.

L'istanza, conforme al modello in **allegato n° 16**, deve essere avanzata all'Autorità Marittima almeno 05(cinque) giorni prima dell'inizio di ogni mese.

Articolo 78

(Prescrizioni per il rifornimento dei distributori fissi sistemati in banchina)

1. Il rifornimento non può aver luogo in caso di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche o in cattive condizioni meteorologiche in generale e, se iniziato, deve essere immediatamente sospeso.
2. Le operazioni non possono iniziare prima della mezz'ora antecedente il sorgere del sole e devono concludersi entro il tramonto.
3. Oltre a quella impegnata nelle operazioni non potranno accedere altre autocisterne nell'ambito portuale, salvo casi eccezionali appositamente autorizzati.
4. Per tutta la durata del rifornimento, intorno all'autobotte per un raggio di metri 10, non devono essere presenti altri automezzi o persone estranee all'operazione. A tale scopo la zona interessata dovrà essere opportunamente transennata oppure recintata con paletti mobili a cura della ditta che esegue il conferimento e segnalata con cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE".
5. In prossimità della zona di rifornimento, per almeno un raggio di metri 50 e per tutta la durata dello stesso, non devono essere effettuati lavori con l'impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o che in ogni modo possano generare scintille o calore.
6. Dovranno altresì essere rispettate le prescrizioni di cui ai successivi articoli 82 (punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7) e 85.1.

Articolo 79

(Bunkeraggio a mezzo autobotte)

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte, per le esigenze delle unità, potranno essere effettuate, per tutte le imbarcazioni, sulla testata della Banchina Molo Martello del Porto di Civitanova Marche, previa autorizzazione di questa Autorità Marittima e Nulla Osta della società concessionaria.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di assegnare, qualora non sia possibile effettuare il rifornimento a mezzo autobotte presso la suddetta banchina, altro eventuale accosto stabilito.

Le operazioni di rifornimento non potranno comunque essere effettuate in caso di incompatibilità con esigenze di natura operativa.

E' vietato il rifornimento di unità con passeggeri a bordo.

Articolo 80

(Autorizzazione)

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte sono sottoposte a preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima da richiedersi con apposita istanza (fac-simile **allegato n° 17** al presente Regolamento, compilato in ogni sua parte).
2. La richiesta di autorizzazione al bunkeraggio sopra citata, deve essere avanzata all'Autorità Marittima, e per conoscenza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto l'ora di previsto inizio delle operazioni.
3. Laddove sia prevista una sosta in porto inferiore alle 48 ore, la domanda in questione potrà essere avanzata, in nome e per conto del Comandante della nave, dall'armatore o dal raccomandatario marittimo della stessa.

4. Alla domanda dovrà essere allegata l'istanza presentata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero ad apposita Ditta Autorizzata ai fini dell'attivazione del servizio integrativo antincendio di cui al successivo articolo 83.
5. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata inoltre, l'attestazione del titolare della Ditta con la quale il medesimo dichiara di essere a conoscenza delle norme che disciplinano il bunkeraggio nel Porto di Civitanova Marche e di assoggettarsi e uniformarsi alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
6. Una copia dell'autorizzazione (**allegato n. 18**), dovrà essere consegnata, a cura del richiedente, affinché prendano cognizione di eventuali consegne particolari, sia al conducente dell'autobotte rifornitrice che al Capo Squadra del servizio integrativo antincendio, sia esso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che di ditta privata.

Articolo 81 (Limitazioni)

Le operazioni di rifornimento di combustibile ad unità "a mezzo autobotte" non possono essere effettuate allorquando contingenti e impreviste situazioni portuali (presenza in Porto di un elevato numero di unità, o altre movimentazioni di merci pericolose, ecc.) non garantiscano lo svolgimento in sicurezza delle operazioni stesse o comunque, in ogni caso, in cui a giudizio discrezionale dell'Autorità Marittima possano crearsi situazioni di pericolo.

Il bunkeraggio non può aver luogo in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziato, deve essere immediatamente sospeso.

Le operazioni non devono essere iniziate prima della mezz'ora antecedente il sorgere del sole e devono concludersi entro il tramonto.

Non possono essere effettuate operazioni di bunkeraggio:

- a più navi simultaneamente;
- ad unità ormeggiate a pacchetto o comunque affiancate a quella da rifornire.

Articolo 82 (Prescrizioni per il bunkeraggio a mezzo autobotte)

1. La quantità di prodotto erogabile non può in nessun caso essere superiore alle 30 tonnellate per autobotte.
2. Non potrà operarsi lo scarico simultaneo dall'autocisterna e dal rimorchio.
3. Ogni autocisterna dovrà essere dotata dei prescritti apprestamenti di sicurezza (antincendio ed antinfortunistici) e sabbia in misura sufficiente per contenere eventuali sbandamenti.
4. Le autobotti destinate ad effettuare bunkeraggio/rifornimento nel Porto di Civitanova Marche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere dotate di baglietti da sistemare sotto i giunti metallici delle manichette;
 - essere dotate di pompa antideflagrante omologata, qualora il rifornimento si effettui con l'impiego della pompa dell'autobotte;
 - essere rispondenti alle modalità costruttive previste dalle norme dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché di quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Codice della Strada e nel Codice A.D.R..

5. L'autobotte deve essere accuratamente fermata con cunei posti sotto le ruote motrici e deve essere sistemata in modo da essere pronta per l'uscita di emergenza dal Porto.
6. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.
7. Ultimata l'operazione di rifornimento, il veicolo deve prontamente abbandonare l'ambito portuale.
8. E' vietata la contemporanea presenza sottobordo di più di un'autobotte.
9. Se il prodotto da fornire è contenuto in più autobotti, queste devono recarsi sottobordo solo quando la nave è pronta a ricevere il rifornimento, uscendo immediatamente dopo aver ultimato le operazioni.
10. In attesa di ottenere il "via libera" dalla nave, l'autobotte dovrà sostare temporaneamente fuori dall'ambito portuale.
11. Oltre a quella impegnata sottobordo nelle operazioni non potranno accedere altre autocisterne nell'ambito portuale, salvo casi imprevedibili appositamente autorizzati.

Articolo 83 (Vigilanza Antincendio)

1. Durante l'esecuzione di tali operazioni dovrà essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra. Tale servizio potrà essere assicurato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, compatibilmente con le esigenze di servizio, o dal Servizio Guardia Fuochi abilitata con squadre all'uopo organizzate (almeno 2 unità). Per operazioni di particolare complessità l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di prescrivere una diversa composizione della squadra, anche sentita la Commissione Locale di cui all'Articolo 48 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione.
2. Qualora il servizio di vigilanza sia richiesto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la squadra deve essere dotata di automezzo antincendio e l'istanza formale deve essere inoltrata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente con almeno **05(cinque) giorni di anticipo** rispetto alla data in cui il servizio deve essere espletato. Detto servizio dovrà essere reso ai sensi della Legge n° 930/80 in analogia a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n° 261 del 22.02.1996 del Ministero degli Interni, con relativo onere di spesa a carico del richiedente.
3. Qualora la sorveglianza sia espletata dal Servizio Guardia Fuochi abilitato, questo dovrà essere dotato di motopompa antincendio fornita di manichette di idonea lunghezza con boccalini a pioggia, dell'attrezzatura e del materiale per l'erogazione di schiuma, con riserva di liquido schiumogeno che assicuri un'autonomia di almeno due ore.
4. Il Capo Squadra del servizio integrativo antincendio, sia esso dei Vigili del Fuoco che di ditta privata, vigilerà sulla corretta esecuzione delle operazioni di bunkeraggio, informando tempestivamente, l'Autorità Marittima di ogni eventuale violazione alle norme contenute nel presente Regolamento.
5. Prima di iniziare le operazioni di bunkeraggio il Comandante della nave deve verificare che tutte le dotazioni antincendio di bordo siano in buono stato e regolarmente funzionanti.
6. Il Comandante dell'unità deve, inoltre, predisporre un servizio continuo di vigilanza antincendio a mezzo dell'equipaggio, che deve mantenere disponibile e pronto all'uso tutte le dotazioni antincendio di bordo.

7. Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura della ditta incaricata del rifornimento, n° 2 estintori a schiuma della capacità non inferiore a lt. 10 ciascuno ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento della stessa.

Articolo 84 (Prescrizioni Antinquinamento)

1. Allo scopo di garantire un minimo servizio di prevenzione ambientale, prima dell'inizio e durante le operazioni di bunkeraggio, il Comandante della nave e gli addetti delle Ditte rifornitrici devono verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito.
2. Il Comandante dell'unità impegnata nelle operazioni deve porre in essere ogni misura preventiva e successiva per evitare inquinamenti in mare e sulla banchina, disponendo che il proprio personale addetto al bunkeraggio vigili continuamente onde evitare qualsiasi dispersione di liquido. Tutti gli spurghi e tubolature interessanti il circuito di rifornimento dovranno essere opportunamente dotati di sistemi di raccolta e contenimento che evitino qualsiasi spandimento di idrocarburi in coperta e/o in mare. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti).
3. Qualora si verificassero fuoriuscite, eventi dannosi o stati di pericolo, il Comandante della nave e gli addetti di cui sopra sono tenuti ad adottare immediatamente i provvedimenti ritenuti più opportuni, al fine di non portare l'avvenimento ad ulteriori e più gravi conseguenze, informando immediatamente l'Autorità Marittima.
4. In tali casi devono subito essere sospese le operazioni di rifornimento, ponendo in essere, in presenza di spandimenti, ogni attività idonea ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento.
5. Sono comunque a carico del responsabile le spese eventualmente sostenute per la bonifica della zona inquinata.
6. L'obbligo di informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali.

Articolo 85 (Prescrizioni di carattere generale)

Devono altresì osservarsi le seguenti prescrizioni:

1. Le autobotti ed i loro rimorchi devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e certificazioni previste per il trasporto su strada di prodotti infiammabili, provviste di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo e di almeno n° 02 (due) estintori portatili da non meno di Kg. 09 di tipo omologato e adeguati per gli incendi da idrocarburi (schiuma o polvere) che devono essere collocati nei pressi delle manichette impiegate per il rifornimento, unitamente ad un contenitore di sabbia umida della capacità di Kg. 50 ed attrezzi per lo spandimento della stessa; le stesse autobotti devono essere rispondenti alle modalità costruttive e di mantenimento in esercizio richieste dal D.M. 08.08.1980 e successive modifiche ed integrazioni. Non possono

essere autorizzate ad effettuare il rifornimento le autocisterne per le quali non sia esibito apposito libretto della cisterna dal quale risulti l'avvenuta registrazione della prova di tenuta e verifica di buon funzionamento dell'equipaggiamento con validità triennale, nonché della prova di pressatura con validità sessennale.

2. Le navi intente alle operazioni devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali.
3. L'apparato radar di bordo deve essere spento.
4. Le tubazioni di carico devono essere mantenute sempre in ottimo stato. Le manichette utilizzate per le operazioni di rifornimento devono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo – n° 105 del 21.09.2000. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale devono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio; queste ultime devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, giusta quanto previsto dal D.M. 03.05.1984. I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli, devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) massima pressione di esercizio;
 - b) massima temperatura di esercizio (per manichette acquistate dopo il 01.07.2002);
 - c) prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
 - d) data e pressione di collaudo;
 - e) certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette stesse.

5. Il Comandante dell'unità rifornita deve essere pronto a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza nave e/o portuale, e pertanto l'equipaggio necessario per la guardia della stessa deve permanere a bordo durante tutte le operazioni.
6. Tra la nave, l'autobotte e il sistema di manichette deve essere stabilita l'equipollenza elettrica (cavo di messa a terra).
7. Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille.
8. Per un raggio di metri 200 dalla zona di rifornimento, e per tutta la durata dello stesso, non devono essere effettuati lavori con l'impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o che comunque possano generare scintille o calore.
9. Per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave e all'autobotte per un raggio di metri 25 non devono essere presenti altri automezzi o persone estranee all'operazione. A tale scopo la zona interessata dovrà essere opportunamente transennata oppure recintata con paletti mobili a cura del Comando di bordo e segnalata con cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE".
10. Le operazioni di rifornimento devono essere effettuate con ordine e sollecitudine, sotto il diretto controllo di un Ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate nel presente Regolamento.
11. Durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali, nonché i lavori di qualsiasi genere che possano provocare fonti di calore, scintille, fiamme.

Articolo 86

(Bunkeraggio a mezzo distributori fissi in banchina)

Allo scopo di garantire la salvaguardia dell'ambiente marino e di sicurezza, le operazioni di bunkeraggio, per mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:

1. il rifornimento ai distributori fissi deve essere effettuato singolarmente, per ciascuna unità, con la possibilità di effettuare le predette operazioni anche nel caso in cui l'unità da rifornire sia ormeggiata a pacchetto sempreché le unità immediatamente limitrofe (a dritta e sinistra di quella rifornita) adottino in ogni caso un servizio di vigilanza antincendio con personale all'uopo addestrato, mantenendo pronti all'uso idonei presidi antincendio.
2. I distributori devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno, in ottemperanza al Titolo I, punto XVII, del D.M. 31.07.1934.
3. Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio devono essere integre e in perfette condizioni di impiego, per evitare qualsiasi spandimento, nonché costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi, indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo n° 105 del 21.09.2000. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale devono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio; queste ultime devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, giusta quanto previsto dal D.M. 03.05.1984. I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli, devono contenere le seguenti informazioni:
 - a. massima pressione di esercizio;
 - b. massima temperatura di esercizio (per manichette acquistate dopo il 01.07.2002);
 - c. prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
 - d. data e pressione di collaudo;
 - e. certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette stesse. È consentita la giuntura di più manichette tra di loro purché il numero massimo delle manichette collegabili venga effettivamente collaudato e riportato sul relativo verbale di collaudo annuale.

4. Durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto, pronti all'uso, i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31.07.1934 del Ministero dell'Interno.
5. Il personale incaricato dal gestore del servizio di rifornimento carburanti, oltre ad essere in possesso della certificazione prevista dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in merito alla frequentazione di corsi antincendio, deve rendere disponibili una riserva di sabbia ed attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti).
6. Gli addetti ai distributori devono impedire che persone estranee si avvicinino con sigarette accese o con altri fuochi che possano compromettere la sicurezza delle operazioni.
7. Le unità intente alle operazioni devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali.

8. Nel corso dei rifornimenti, nessun'altra unità può sostare o transitare nello specchio acqueo circostante ad una distanza inferiore a metri 15 dalle unità che effettuano il rifornimento, ed a velocità tale da non creare fenomeni di risacca che provochino movimenti alle unità che stanno effettuando il rifornimento.
9. I motori di propulsione devono essere spenti, così come ogni altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico.
10. Non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille.
11. Durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo.
12. Il Comandante dell'unità deve curare che tutte le dotazioni antincendio di bordo siano tenute prontamente impieghiabili.
13. Il Comandante, inoltre, durante le operazioni di bunkeraggio deve impedire ogni comportamento che provochino un abbassamento del livello di sicurezza.

Articolo 87 (Vigilanza antinquinamento)

1. Durante le operazioni di bunkeraggio tramite distributori fissi, in banchina dovrà essere adottata ogni misura idonea a prevenire inquinamenti, secondo quanto già richiamato all'articolo 84 del presente Regolamento.
2. I concessionari degli impianti di distribuzione dei carburanti siti nel Porto di Civitanova Marche, sono tenuti, in ogni caso ad adottare tutte le precauzioni, anche a mezzo dei propri preposti, per evitare lo sversamento di combustibili in banchina e/o in mare durante le operazioni di bunkeraggio alle unità.
3. Nel caso di sversamenti di combustibili è fatto obbligo di dare immediato avviso all'Autorità Marittima.
4. Sono comunque a carico del responsabile le spese eventualmente sostenute per la bonifica della zona inquinata.

Articolo 88 (Esenzioni)

Il presente Regolamento non si applica alle unità navali Militari ed in servizio di Polizia, che dovranno comunque garantire equivalenti misure di prevenzione antincendio ed antinquinamento.

Articolo 89 (Disposizioni finali)

Ferma restando la responsabilità del Comandante dell'unità e della ditta rifornitrice per la rigorosa osservanza delle norme prescritte nel presente Regolamento, il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Civitanova Marche, si riserva la più ampia facoltà di disporre l'adozione di ulteriori misure per la prevenzione degli incendi, degli inquinamenti del mare e per la sicurezza portuale durante le operazioni di bunkeraggio/rifornimento.

PARTE IV

Norme di carattere generale

PAGINA NON SCRITTA

TITOLO IX

VARIE

Articolo 90

(Scarichi in mare di unità)

Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di scarichi e di prevenzione antinquinamento, nonché quanto previsto dall'Ordinanza n. 67/2005 in data 29.08.2005 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, nell'ambito del Porto di Civitanova Marche è fatto divieto a tutte le unità di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo.

Articolo 91

(Pompaggio delle sentine)

Alle unità ormeggiate in Porto è vietato pompare in mare acqua di sentina, ovvero lavare la coperta della stessa unità, laddove sulla stessa vi siano tracce di oli, di combustibili ovvero di altre sostanze inquinanti.

Articolo 92

(Rifiuti in ambito portuale)

Nelle aree ricomprese nel Porto di Civitanova Marche è vietato l'abbandono, il deposito e l'immissione incontrollata di rifiuti, sia allo stato liquido che solido.

E' vietato, inoltre, introdurre nei cassonetti e/o contenitori materiali e/o sostanze di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi risultano destinati.

E' fatto altresì divieto di procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento.

Ai fini dello smaltimento dei rifiuti provenienti dagli insediamenti urbani ubicati in ambito portuale dovranno essere utilizzati, secondo le varie tipologie (carta, plastica, vetro, ecc.), i cassonetti e/o contenitori per la raccolta differenziata dislocati nelle varie zone portuali.

Articolo 93

(Rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico)

I rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico devono essere trattati secondo le indicazioni del "Piano di Gestione" approvato con Ordinanza n. 04/2006 in data 09.02.2006 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

In attesa che il piano di gestione diventi operativo mediante aggiudicazione e individuazione di un soggetto gestore, i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico dovranno essere conferiti dai singoli produttori direttamente a ditte specializzate che successivamente provvederanno allo smaltimento.

I rifiuti assimilabili ad urbani prodotti dalle unità da pesca ormeggiate nel Porto di Civitanova Marche, dovranno essere conferiti a cura degli stessi equipaggi, nelle due aree di raccolta ubicate rispettivamente nei pressi dell'area adiacente al Cantiere Navale Scalalaggio Anconetani e nei pressi del tratto finale della Banchina Molo Est lato Ovest.

Articolo 94
(Riprese in Porto)

E' fatto divieto a chiunque di eseguire riprese fotografiche e cinematografiche e rilievi di qualsiasi genere (a vista, geodetici, fotogrammetrici, idrografici, etc..) riguardanti il Porto di Civitanova Marche, nonché gli immobili e le opere Militari, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

Articolo 95
(Deposito materiali in banchina)

Nelle aree demaniali del Porto di Civitanova Marche è vietato il deposito di materiali di qualunque tipo.

Il deposito di attrezzatura da pesca potrà avvenire solo in spazi appositamente individuati e comunque dopo il rilascio dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Civitanova Marche previo parere dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche.

Articolo 96
(Divieti in generale)

In tutto l'ambito portuale è inoltre vietato:

- lavare e cernere il pescato di qualsiasi specie, a meno che ciò non avvenga in locali adeguati e sempre che l'operazione sia conforme a quanto previsto dalle norme igienico-sanitarie e in materia di tutela ambientale; in particolare, per ovvi motivi di carattere igienico-sanitario, non può essere utilizzata l'acqua prelevata dallo specchio acqueo portuale;
- affiggere manifesti, avvisi e stampe in genere, nonché qualsiasi attività propagandistica a mezzo altoparlanti;
- accendere fuochi;
- praticare la balneazione;
- effettuare la vendita ambulante senza la preventiva autorizzazione che, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia, deve essere richiesta al Comune di Civitanova Marche, previo parere dell'Autorità Marittima;
- depositare attrezzature da pesca lungo le banchine (eccetto il caso previsto dal precedente art. 95);
- gettare nelle acque portuali scarti o rimanenze del pescato.

Articolo 97
(Imboccatura del Porto)

All'imboccatura del Porto è vietato sostare, ancorare, pescare, effettuare la balneazione, depositare corpi morti, gavitelli e boe.

Tutti i divieti elencati nel comma precedente valgono anche per lo specchio acqueo antistante l'imboccatura del Porto di Civitanova Marche, precisamente nel settore di mare compreso tra i rilevamenti 065° e 150° del faro rosso d'ingresso per una distanza di 350 metri, ad eccezione della pesca sportiva con canna esercitata dal Prolungamento del Molo Est con le modalità di cui all'art. 19 del presente Regolamento.

Tutti i divieti elencati nel primo comma valgono altresì nella fascia di mare fino ad una distanza di 20 metri dalle scogliere frangiflutti del Porto, fatta salva la disciplina della balneazione prevista da altre specifiche ordinanze.

Articolo 98
(Pesca sportiva in Porto)

Nel porto di Civitanova Marche la pesca è vietata nello specchio acqueo portuale, in prossimità dell'imboccatura del porto e dalle scogliere.

E' consentito esercitare la pesca sportiva con canna, nel rispetto delle vigenti normative di settore, esclusivamente nelle seguenti aree pavimentate ubicate lungo il prolungamento del Molo Est, meglio rappresentate nello stralcio di mappa portuale **l'allegato n. 19**:

- 1) banchina intermedia ubicata lungo il lato NOO del Molo, ad uso esclusivamente pedonale;
- 2) banchina a coronamento della testata del Molo, in prossimità al fanale rosso, ad uso esclusivamente pedonale;
- 3) tratto di Molo di lunghezza 80 m a partire dal fanale rosso, in direzione SSO.

L'utilizzo delle aree di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), è subordinato a quanto segue:

- a) potranno accedere alle predette aree i praticanti della pesca sportiva con canna, opportunamente indottrinati sulle procedure di sicurezza riportate nel presente atto normativo, di cui si dà massima diffusione sui principali canali comunicativi in uso allo scrivente nonché affissione presso l'area stessa;
- b) per l'accesso alle aree le condizioni meteo-marine dovranno essere favorevoli: arco diurno (dall'alba al tramonto), stato del mare calmo (non oltre il grado 0 della scala Douglas), vento debole o assente (non oltre il grado 2 della scala Beaufort), assenza di precipitazioni;
- c) l'attrezzo da pesca dovrà essere manovrato in maniera da evitare danni a persone poste nei pressi delle aree attrezzate o nei pressi del camminamento immediatamente superiore/adiacente, denominato prolungamento Molo Est; il lancio dell'amo deve essere effettuato previa verifica dell'assenza di rischi/pericoli per le persone/cose circostanti;
- d) gli utenti che utilizzano le predette aree, dovranno mantenersi sempre all'interno della superficie calpestabile; è fatto divieto di accedere sull'antistante scogliera di protezione;
- e) è vietato transitare sulle scogliere e/o tuffarsi dalle scogliere;
- f) gli utenti avranno cura di mantenere pulite le aree attrezzate, inoltre è vietato l'abbandono di qualsiasi oggetto e/o rifiuto;
- g) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a prevenire danni a persone e/o cose;
- h) per eventuali motivi di soccorso/emergenza, gli utenti dovranno garantire in qualsiasi momento il transito nelle aree interessate al personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, al personale di altre Forze di Polizia operanti sul territorio, nonché ai mezzi speciali operanti in ambito portuale, interrompendo l'attività sportiva e sgomberando le aree di transito da persone e/o cose;
- i) durante il passaggio di unità navali dovranno essere recuperate le lenze onde evitare pregiudizi di qualunque genere a carico delle unità in navigazione;
- j) il Comune di Civitanova Marche ha l'obbligo di mantenere operativo ed efficiente il sistema di video sorveglianza dell'area, nonché di monitorare le sovrastrutture per i necessari interventi manutentivi.

Fermo restando quanto sopra, chiunque fruisca delle predette aree si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a persone e/o cose.

**Articolo 99
(Antincendio)**

Con Decreto n. 14/2010 in data 15.10.2010 l'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche ha approvato la "Monografia Antincendio del Porto di Civitanova Marche", alla quale si rimanda.

**Articolo 100
(Disposizioni finali)**

L'Autorità Marittima non è responsabile per eventi dannosi che dovessero verificarsi in conseguenza dell'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, nonché per eventuali danni a persone, cose o veicoli derivanti da carenze infrastrutturali esistenti o che possono verificarsi all'interno del Porto di Civitanova Marche.

**Articolo 101
(Sanzioni)**

I contravventori al presente Regolamento, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni che dovessero essere causati a persone o cose a causa dell'inosservanza delle norme ivi contenute, incorreranno, salvo che il fatto non costituisca, a seconda dei casi, altro o più grave reato ovvero diverso illecito amministrativo, nelle sanzioni di cui agli artt. 1164 e seguenti e 1174 e seguenti del Codice della Navigazione.

I contravventori di norme in materia di circolazione stradale saranno puniti ai sensi del Codice della Strada, Decreto Legislativo n° 285 del 30 Aprile 1992 (Codice della Strada), e successive modifiche e/o integrazioni.

I contravventori alle norme in materia di pesca saranno puniti ai sensi del Decreto Legislativo n. 04 in data 09.01.2012 e del D.P.R. n. 1639 in data 02.10.1968, e successive modifiche e/o integrazioni.

I contravventori alle norme in materia di inquinamento, scarichi e rifiuti saranno puniti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, e successive modifiche e/o integrazioni.

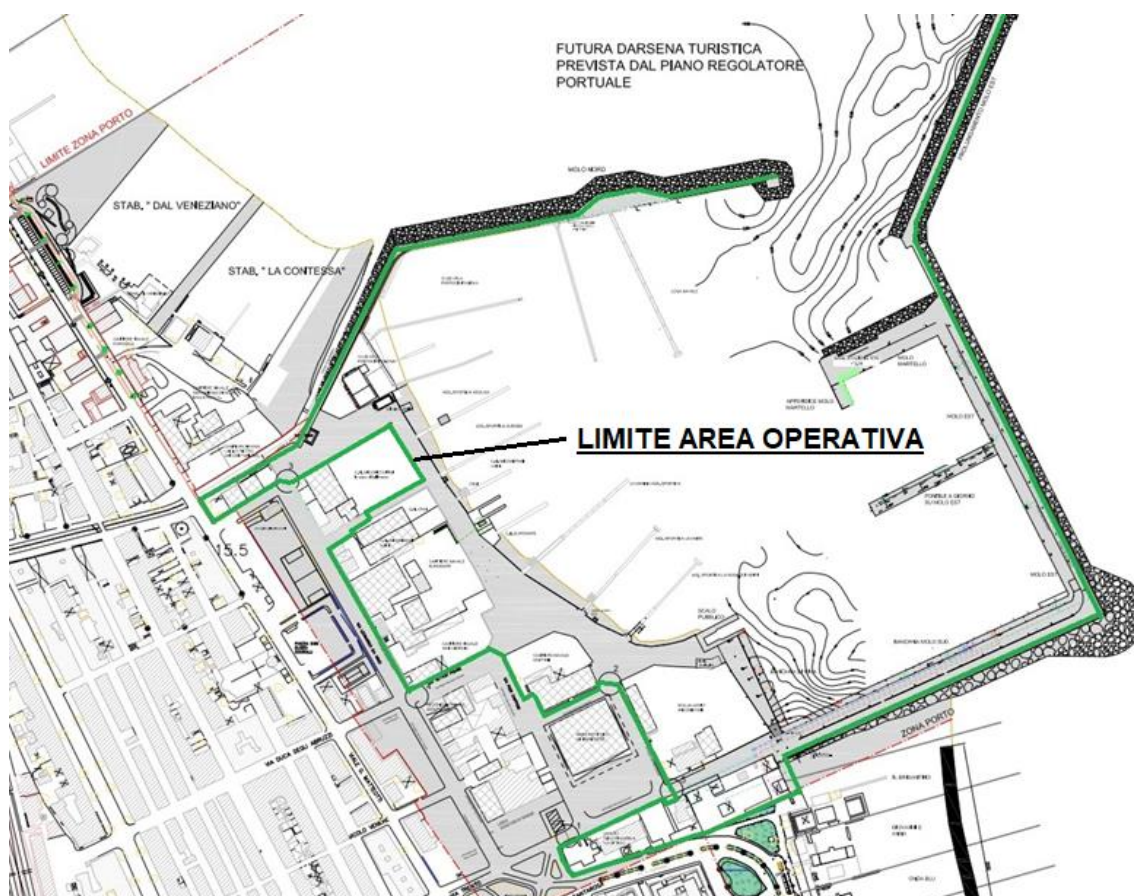
I contravventori alle norme in materia di salute pubblica e sicurezza luoghi di lavoro saranno puniti ai sensi del Decreto Legislativo n. 272 in data 27.07.1999, Decreto legislativo n. 81 in data 09.04.2008, Decreto Legislativo n. 106 in data 03.08.2009, e successive modifiche e/o integrazioni.

I contravventori alle norme in materia di diporto saranno puniti ai sensi Decreto Legislativo n° 171 in data 18.07.2005 (Codice della Nautica da Diporto), e successive modifiche e/o integrazioni.

PAGINA NON SCRITTA

ALLEGATI

PAGINA NON SCRITTA



Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

BOLLO € 16,00

Allegato 2

Spett.le Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'ORMEGGIO DI UNITA' DA DIPORTO

PRESSO LA BANCHINA MOLO SUD DEL PORTO DI CIVITANOVA MARCHE

Il sottoscritto _____, nato
il ____/____/____, a _____ provincia (____) e
residente in _____, provincia (____), alla
via/piazza/viale _____ n° _____, in qualità
di _____ della ditta _____
con sede legale in _____ provincia (____) alla
via/piazza/viale _____ n° _____, recapito
telefonico _____,

CHIEDE

a codesto Ufficio Circondariale Marittimo, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Porto di Civitanova Marche, il rilascio dell'autorizzazione per poter ormeggiare l'unità da diporto di seguito indicata, presso il molo Sud del porto di Civitanova Marche:

Unità da diporto denominata _____,
bandiera _____, armatore _____,
numero di matricola _____ lunghezza ft. _____, larghezza
ft. _____, pescaggio _____, per le seguenti motivazioni (specificare i tipi di lavori da
effettuare a bordo) _____

—

dal giorno _____ ora previsto arrivo _____

al giorno _____ ora prevista partenza _____

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento del Porto di Civitanova Marche.

Civitanova Marche, _____

Allegati: N° 1 (una) marca da bollo da € 16,00.

IL SOTTOSCRITTO

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

Allegato 3

All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
Sezione Tecnico/Amministrativa-
Operativa
Elemento Organizzativo Tecnica
62012 – CIVITANOVA MARCHE –

Il sottoscritto _____ nato _____ a
(_____) il _____ e residente in
(_____) alla Via/Viale/Piazza/Corso
n° _____, recapito tel.: _____,
mail: _____, in qualità di:
☐ proprietario/titolare ☐ rappresentante/presidente/responsabile/socio ☐ armatore
della ☐ ditta/impresa ☐ unità da diporto ☐ associazione ☐ cooperativa
☐ Ente/Comando ☐ motopesca ☐ altro
denominato/a _____
☐ unità non iscritta/iscritta al n° _____ dei R.I.D./RR.NN.MM. e GG. di _____
ormeggiato/a presso _____

C H I E D E

Il rilascio/rinnovo di n° _____ (_____) "badge" al fine di accedere all'ingresso dell'area portuale
del porto di Civitanova Marche per l'anno/gli anni _____.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del REGOLAMENTO DEL PORTO DI CIVITANOVA
MARCHE, in vigore e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:

- 1) che il "badge" sarà utilizzato solo ed esclusivamente per i veicoli che hanno una connessione con il sottoscritto e comunque sarà responsabilità del sottoscritto far accedere un solo autoveicolo con detto "badge", e sarà cura del conducente dell'autoveicolo una volta entrato in area portuale, esporre il "badge" in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo pena la sanzione amministrativa all'uso prevista. Alterazione o falsificazione o l'uso difforme del "badge" saranno perseguiti nei termini di legge;
- 2) dell'obbligo di procedere a velocità di sicurezza, comunque non superiore ai 30 km/h;
- 3) di essere a conoscenza che il porto è area di lavoro e chi vi accede lo fa a suo rischio e pericolo.

A tale scopo si allega

- dichiarazione di manleva ed informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003;
- eventuale copia del badge (solo in caso di rinnovo);
- la seguente documentazione comprovante la necessità di accedere nel Porto di Civitanova Marche:

Civitanova Marche, _____

In Fede

Allegato 4

Il sottoscritto _____, in servizio presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, con l'incarico di Capo Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa pro-tempore, in qualità di Responsabile del Procedimento, a comprova dell'avvenuto esercizio della funzione di controllo di legittimità e regolarità formale degli atti procedurali di cui all'istanza al fine del rilascio del permesso per l'accesso nel Porto di Civitanova Marche, presentata in data _____ dal Sig. _____ nato a _____ il _____, dichiara:

PROCEDIMENTO DEFINITO:

☐ **ESISTONO** le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimità per l'emissione del provvedimento finale - "Nulla Osta al rilascio del badge per l'accesso al porto di Civitanova Marche".

☐ **NON ESISTONO** le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimità per l'emissione del provvedimento finale - "Si diniega al rilascio del badge per l'accesso al porto di Civitanova Marche, per i seguenti motivi":

Civitanova Marche, _____

IL CAPO SEZIONE
TECNICO/AMM.VA-OP.VA

Allegato 5

DICHIARAZIONE DI MANLEVA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (_____)
il _____ e residente in _____ (_____) alla
Via/Viale/Corso/Piazza _____ n° _____ proprietario dei sotto
elencati veicoli:

- marca _____	tipo _____
targa _____;	
- marca _____	tipo _____
targa _____;	
- marca _____	tipo _____
targa _____;	
- marca _____	tipo _____
targa _____;	

per i quali è stata richiesta l'autorizzazione ad accedere al Porto di Civitanova Marche,

DICHIARA

di essere a conoscenza del Regolamento del Porto di Civitanova Marche in vigore e successive modificazioni ed integrazioni. Dichiara, pertanto, di manlevare l'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche da qualsiasi responsabilità che direttamente o indirettamente dovesse alla medesima derivare da danni causati dall'uso del proprio mezzo sia allo stesso che alle persone trasportate ed ai terzi in generale, essendo le aree del porto da considerarsi al pari di aree di lavoro ove si svolgono peculiari attività.

Dichiara altresì, che tutti i sopra citati veicoli risultano essere coperti da assicurazione come da vigenti normative in materia.

Civitanova Marche, _____

In Fede

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, si comunica che i dati personali forniti dalla S.V. con la presente istanza potranno formare oggetto di trattamento per le finalità strettamente inerenti all'espletamento della relativa pratica, anche successivamente all'eventuale archiviazione del corrispondente fascicolo.

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il conferimento di tali dati è eseguito in adempimento di obblighi di legge. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei, informatici e/o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la loro riservatezza. Ferme restando le comunicazioni eseguite in

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

adempimento di obblighi di legge, i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate all'esito della pratica ovvero alla posizione giuridico-economica della S.V., nonché ai soggetti di carattere previdenziale.

In relazione al trattamento di dati personali, si comunica altresì che **la S.V. ha diritto** all'accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

... sottoscritto/a. nat... a il e residente in alla via/viale/corso/piazza n., in relazione all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso previsto dagli artt. 11, 13 e 23 del Decreto Legislativo 196/2003 al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento dei propri dati personali da parte di codesta Autorità Marittima, con le modalità, per le finalità e la durata precisate nell'informativa.

Civitanova Marche,

Firma

Allegato 6

Marca
Da Bollo
Legale

Marca
Da Bollo
Legale
(da allegare)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di
Civitanova Marche
Sezione tecnica
Via Trento, 47
62012 – CIVITANOVA MARCHE

Parte Riservata all'Ufficio Circondariale Marittimo di
Civitanova Marche

Ricevuta il _____ Alle ore _____
Prot. n. _____ in data _____

TIMBRO
TONDO

Firma _____

**ISTANZA PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA AD EFFETTUARE LAVORI CON FONTI
TERMICHE CON LA NORMALE PROCEDURA**

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e
residente a _____ (____) in Via _____ n° _____ telefono
_____/____ in qualità di (barrare la voce che interezza):

- ☐ titolare dell'impresa – capo commessa _____;
- ☐ comandante della nave;
- ☐ armatore della nave.

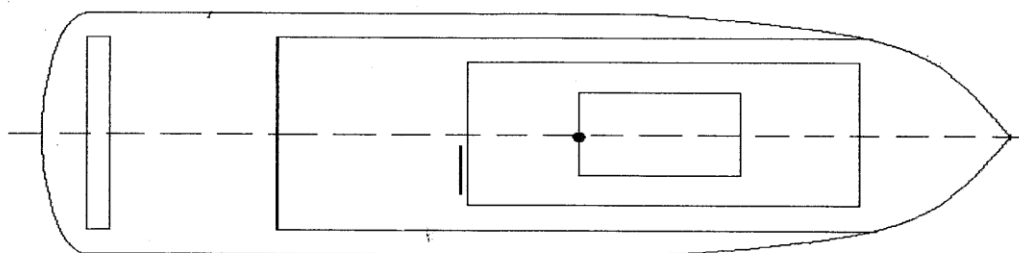
CHIEDE

a codesta Capitaneria di Porto il rilascio del Nulla-Osta all'esecuzione a bordo dell'unità
_____ iscritta al n. _____ ☐ dei RR.NN.MM. e GG. / ☐ delle Matricole di
_____ t.s.l. _____ attualmente ormeggiata presso
_____, oppure indicare la località se unità a secco
_____ dei seguenti lavori mediante uso della fonte termica _____:

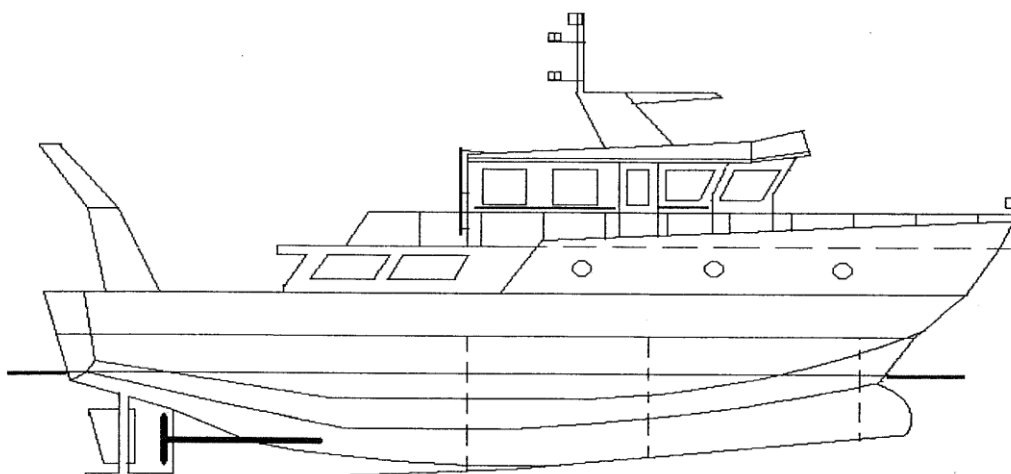
- **Tipo A – Lavori in ambienti esterni:** ☐ SI - ☐ NO

- ☐ Lavori esteri alla struttura dell'unità (fasciame, coperta, castello);
- ☐ Lavori di sostituzione degli zinchi (in zone non attigue a zone pericolose);
- ☐ Altro: _____.
- **Tipo B – Lavori in ambienti interni “chiusi”:** ☐ SI - ☐ NO
 - ☐ Gavoni, doppi fondi, casse;
 - ☐ Intercapedini chiuse;
 - ☐ Cisterne;
 - ☐ Altro: _____.
- **Tipo C – Lavori in ambienti interni “semi-chiusi”:** ☐ SI - ☐ NO
 - ☐ Locale alloggi, locale vita;
 - ☐ Locale macchina e timoneria;
 - ☐ Locali pompe;
 - ☐ Stive;
 - ☐ Altro: _____.

Indicare con una X la zona interessata dai lavori)



Indicare con una X la zona interessata dai lavori)



nei locali evidenziati nell'allegata planimetria ove sono specificate le posizioni dei previsti lavori e le relative vie di fuga. Durata presunta: giorni lavorativi _____.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA QUANTO SEGUE

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

- Di essere a conoscenza e rispettare tutte le prescrizioni concernenti i lavori con fonti termiche di cui al regolamento approvato con ordinanza n. _____ in data _____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche;
- Di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione del lavoro, nonché di essere regolarmente iscritto all'IPSEMA/INPS;
- Di allegare il certificato di "Gas Free" rilasciato dal consulente chimico del porto di _____ Dott. _____ in data ____/____/____;
- Di essere a conoscenza delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 272 del 27.07.1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- Che la persona esperta, responsabile dell'operazione è il Sig. _____;
- Che i lavori saranno eseguiti ☐ dalla ditta _____ / ☐ da personale addestrato di bordo, sotto la diretta e continua sorveglianza del responsabile dei lavori designato opportunamente dal comando di bordo e/o dell'impresa (capo commessa);
- Che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo ☐ sono / ☐ non sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
- Che la nave ☐ è / ☐ non è pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità;
- Carico esistente a bordo (natura) _____;
- Carichi infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi esistenti a bordo _____;
- Che durante l'uso di fiamma non verranno effettuate altre operazioni commerciali incompatibili o che interferiscono con le lavorazioni a caldo;
- Che non sarà fatto uso di fiamma, o comunque di mezzi di lavoro che provochino fonti di calore (fonti termiche), su parti a contatto con materiali infiammabili, combustibili o pericolosi, di depositi e serbatoi che, anche se vuoti, abbiano contenuto prodotti pericolosi;
- Che ☐ è stato / ☐ non è stato predisposto un sistema di ventilazione in grado di garantire nell'ambiente, per tutta la durata dei lavori, idonee condizioni in termini di ricambio d'aria, concentrazione di ossigeno e temperatura;
- Che ☐ sono / ☐ non sono messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione alla nave, altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza;
- Di aver presentato (se impresa capo commessa) in data ____/____/____ ALLA COMPETENTE Azienda Sanitaria Locale il "documento di sicurezza" previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza, che debitamente si unisce copia o autocertificazione che attesti la presenza del predetto documento;
- ☐ è / ☐ non è prevista per tutta la durata dei lavori la presenza di n. ____ persone addestrate a svolgere il servizio di prevenzione e lotta antincendio _____ (generalità);
- Sul luogo di lavoro ove si usa la fiamma (fonte termica) sono previsti i seguenti presidi antincendio:
 - N. ____ estintori portatili di tipo _____;
 - N. ____ coperte ignifughe;
 - N. ____ manichette o naspi flessibili, derivate da impianto antincendio in stand-by;
 - N. ____ altro (specificare) _____.

DICHIARA INOLTRE CHE:

- Le vie di fuga per gli operatori saranno mantenute sempre disponibili ed illuminate;
- In ogni locale o zona ove si usa la fiamma, la persona dell'equipaggio addestrata a svolgere il servizio di prevenzione antincendio, o altro personale autorizzato dall'Autorità Marittima, dotato di apposita attrezzatura di estinzione incendi presterà servizio;
- I lavori effettuati in locali chiusi o angusti saranno sempre assistiti dall'esterno;
- Dell'inizio e della fine di ogni lavoro sarà data comunicazione al responsabile tecnico dei lavori a bordo;
- Per i lavori da effettuarsi su parti coibentate o rivestite sarà preventivamente rimossa la coibentazione o il rivestimento;
- Si atterrà a quanto previsto dal regolamento del porto di Civitanova Marche.

Infine dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto sopra indicato corrisponde alle condizioni della nave all'istante, e che, qualora dette condizioni variassero prima dell'inizio dei lavori con "fonti termiche", gli stessi, previa comunicazione all'Autorità marittima, NON saranno effettuati. Dichiara altresì di essere a conoscenza delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e mendaci espresse con la presente richiesta.

Civitanova Marche, _____

(IL COMANDANTE DELLA NAVE)

(il titolare dell'impresa che esegue i lavori – Capo commessa)

La ditta _____, incaricata dei lavori a bordo della nave sopra indicata, **DICHIARA** che tutto il personale che sarà inviato a bordo per l'esecuzione dei lavori stessi è a

conoscenza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. **DICHIARA** inoltre che sarà adottata ogni precauzione allo scopo di evitare sinistri o incidenti.

(PER LA DITTA)

PAGINA NON SCRITTA

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

Allegato 7

Marca
Da Bollo
Legale

Marca
Da Bollo
Legale
(da allegare)

All'Ufficio Circondariale Marittimo di
Civitanova Marche
Sezione tecnica
Via Trento, 47
62012 – CIVITANOVA MARCHE

Parte Riservata all'Ufficio Circondariale Marittimo di
Civitanova Marche

Ricevuta il _____ Alle ore _____
Prot. n. _____ in data _____

TIMBRO
TONDO

Firma _____

**ISTANZA PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA AD EFFETTUARE LAVORI CON FONTI
TERMICHE CON LA PROCEDURA SEMPLIFICATA E STANDARDIZZATA**

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il ____/____/____ e
residente a _____ (____) in Via _____ n° _____ telefono
_____/____ in qualità di (barrare la voce che interezza):

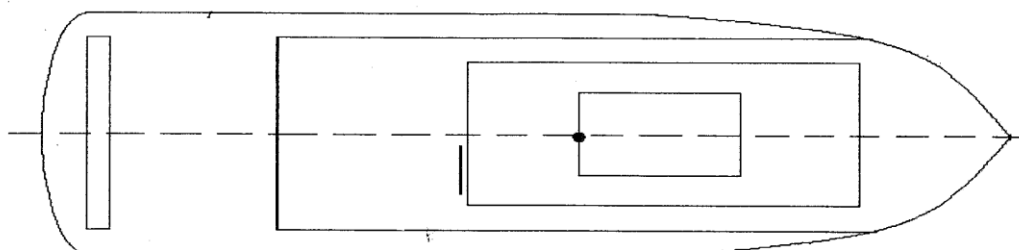
- ☐ titolare dell'impresa – capo commessa _____;
- ☐ comandante della nave;
- ☐ armatore della nave.

CHIEDE

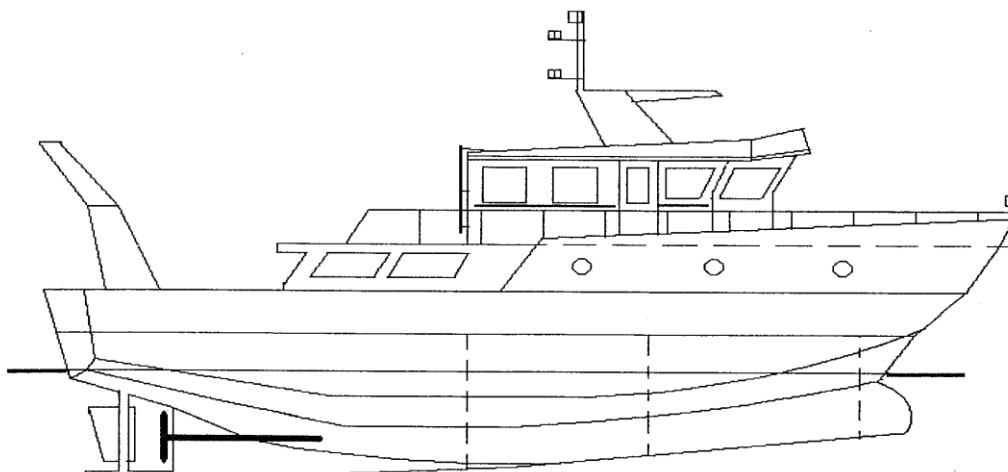
a codesta Capitaneria di Porto il rilascio del Nulla-Osta all'esecuzione a bordo dell'unità
_____ iscritta al n. _____ ☐ dei RR.NN.MM. e GG. / ☐ delle Matricole di
_____ t.s.l. _____ attualmente ormeggiata presso
_____, dei seguenti lavori mediante uso della fonte termica
_____:

- **Tipo A – Lavori in ambienti esterni:** ☐ **SI** - ☐ **NO**
 - ☐ Lavori esteri alla struttura dell'unità (fasciame, coperta, castello);
 - ☐ Lavori di sostituzione degli zinchi (in zone non attigue a zone pericolose);
 - ☐ Altro: _____.
- **Tipo B – Lavori in ambienti interni “semi-chiusi”:** ☐ **SI** - ☐ **NO**
 - ☐ Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
 - ☐ Altro: _____.

Indicare con una X la zona interessata dai lavori)



Indicare con una X la zona interessata dai lavori)



nei locali evidenziati nell'allegata planimetria ove sono specificate le posizioni dei previsti lavori e le relative vie di fuga. Durata presunta: giorni lavorativi _____.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA QUANTO SEGUE

- Di essere a conoscenza e rispettare tutte le prescrizioni concernenti i lavori con fonti termiche di cui al regolamento approvato con ordinanza n. _____ in data _____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche;
- Di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione del lavoro, nonché di essere regolarmente iscritto all'IPSEMA/INPS;
- Di allegare il certificato di "non pericolosità" rilasciato dal consulente chimico del porto di _____ Dott. _____ in data ____/____/____;
- Di essere a conoscenza delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 272 del 27.07.1999, e successive modifiche ed integrazioni;
- Che la persona esperta, responsabile dell'operazione è il Sig. _____;
- Che i lavori saranno eseguiti ☐ dalla ditta _____ / ☐ da personale addestrato di bordo, sotto la diretta e continua sorveglianza del responsabile dei lavori designato opportunamente dal comando di bordo e/o dell'impresa (capo commessa);
- Che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo ☐ sono / ☐ non sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
- Che la nave ☐ è / ☐ non è pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità;
- Carico esistente a bordo (natura) _____;
- Carichi infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi esistenti a bordo _____;
- Che durante l'uso di fiamma non verranno effettuate altre operazioni commerciali incompatibili o che interferiscono con le lavorazioni a caldo;

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

- Che non sarà fatto uso di fiamma, o comunque di mezzi di lavoro che provochino fonti di calore (fonti termiche), su parti a contatto con materiali infiammabili, combustibili o pericolosi, di depositi e serbatoi che, anche se vuoti, abbiano contenuto prodotti pericolosi;
- Che ☐ è stato / ☐ non è stato predisposto un sistema di ventilazione in grado di garantire nell'ambiente, per tutta la durata dei lavori, idonee condizioni in termini di ricambio d'aria, concentrazione di ossigeno e temperatura;
- Che ☐ sono / ☐ non sono messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione alla nave, altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza;
- Di aver presentato (se impresa capo commessa) in data ____/____/____ ALLA COMPETENTE Azienda Sanitaria Locale il "documento di sicurezza" previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza, che debitamente si unisce copia o autocertificazione che attesti la presenza del predetto documento;
- ☐ è / ☐ non è prevista per tutta la durata dei lavori la presenza di n. ____ persone addestrate a svolgere il servizio di prevenzione e lotta antincendio ____ (generalità);
- Sul luogo di lavoro ove si usa la fiamma (fonte termica) sono previsti i seguenti presidi antincendio:
 - N. ____ estintori portatili di tipo _____;
 - N. ____ coperte ignifughe;
 - N. ____ manichette o naspi flessibili, derivate da impianto antincendio in stand-by;
 - N. ____ altro (specificare) _____.
 - Le vie di fuga per gli operatori saranno mantenute sempre disponibili ed illuminate;
 - In ogni locale o zona ove si usa la fiamma, la persona dell'equipaggio addestrata a svolgere il servizio di prevenzione antincendio, o altro personale autorizzato dall'Autorità Marittima, dotato di apposita attrezzatura di estinzione incendi presterà servizio;
 - I lavori effettuati in locali chiusi o angusti saranno sempre assistiti dall'esterno;
 - Dell'inizio e della fine di ogni lavoro sarà data comunicazione al responsabile tecnico dei lavori a bordo;
 - Per i lavori da effettuarsi su parti coibentate o rivestite sarà preventivamente rimossa la coibentazione o il rivestimento;
 - Si atterrà a quanto previsto dal regolamento del porto di Civitanova Marche.

Infine dichiara sotto la propria personale responsabilità che quanto sopra indicato corrisponde alle condizioni della nave all'istante, e che, qualora dette condizioni variassero prima dell'inizio dei lavori con "fonti termiche", gli stessi, previa comunicazione all'Autorità marittima, NON saranno effettuati. Dichiara altresì di essere a conoscenza delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e mendaci espresse con la presente richiesta.

CHIEDO

di poter effettuare i lavori con la "procedura semplificata" di cui all'art. 46 e succ. del D.L.vo n. 272/99, e successive modifiche e/o integrazioni, considerando che le operazioni che dovrà effettuare rientrano nella tipologia delle attività dei lavori di "lieve entità", a basso rischio, previsti dal regolamento del porto di Civitanova Marche.

Civitanova Marche, _____

(IL COMANDANTE DELLA NAVE)

(il titolare dell'impresa che esegue i lavori – Capo commessa)

La ditta _____, incaricata dei lavori a bordo della nave sopra indicata, **DICHIARA** che tutto il personale che sarà inviato a bordo per l'esecuzione dei lavori stessi è a conoscenza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. **DICHIARA** inoltre che sarà adottata ogni precauzione allo scopo di evitare sinistri o incidenti.

(PER LA DITTA)

PAGINA NON SCRITTA

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

Allegato 8

Spett.le Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

DITTA EUROMARE S.R.L.

COMUNICAZIONE OPERAZIONE VARO/ALAGGIO

Il sottoscritto _____ nato il ____/____/____

a _____ e residente in _____ provincia (____)

alla Via/Piazza _____ n° _____, in qualità di _____ della

Ditta in intestazione Comunica che il giorno ____/____/____ alle ore ____:____ effettuerà

l'operazione di ☐ ALAGGIO ☐ VARO dell' ' imbarcazione _____ matricola

_____ lunga mt. _____ larga mt. _____ TSL _____ CV _____,

mediante l'utilizzo del Travel-lift di proprietà.

L'imbarcazione alata verrà trasportata presso _____

(da compilarsi solo in caso di alaggio)

per eseguire i seguenti lavori: _____

(da compilarsi solo in caso di alaggio)

Con Osservanza

Civitanova Marche, _____

IL RICHIEDENTE

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

Allegato 9

OPERAZIONE			UNITA'			
DATA	ORA	TIPO	TIPO	NOME	MATRICOLA	NAZIONALITA'

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

Allegato 10

Spett.le Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche

**COMUNICAZIONE OPERAZIONE VARO/ALAGGIO
-SCALO PUBBLICO – TRAVEL LIFT-**

Il sottoscritto _____ nato il ____/____/____
a _____ e residente in _____ provincia (____)
alla Via/Viale/Piazza/Corso _____ n° _____, in qualità di
proprietario dell'imbarcazione _____ matricola

lunga mt. _____ larga mt. _____ TSL _____ CV _____.

Comunica che il giorno ____/____/____ alle ore ____:____ effettuerà l'operazione di ☐

ALAGGIO ☐ VARO sullo scalo pubblico mediante l'utilizzo del Travel-lift di proprietà della Ditta

L'imbarcazione alata verrà trasportata presso _____
(da compilarsi solo in caso di alaggio)

per eseguire i seguenti lavori: _____
(da compilarsi solo in caso di alaggio)

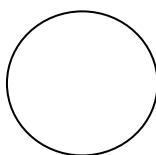
Civitanova Marche, _____

IL RICHIEDENTE⁽¹⁾

⁽¹⁾ La richiesta può essere compilata direttamente dalla ditta proprietaria del Travel-Lift, che provvederà alla compilazione ed alla sottoscrizione dello stampato.

RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

Nulla Osta. L'operazione dovrà essere effettuata il giorno _____ alle ore ____:____.



Per l'Autorità Marittima

CAMBIO DI TURNO

Si richiede la possibilità di effettuare un cambio turno tra l'operazione da eseguire il giorno
_____ alle ore ____:____ e l'operazione da eseguire il giorno
_____ alle ore ____:____.

Il richiedente

L'accettante

Visto si Autorizza
L'Autorità Marittima

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

Allegato 11

Giorno _____

ORA	TIPO OP.	PRESENTAZIONE ISTANZA		UNITA'		CANTIERE	DESTINAZIONE	NOTE
	A/V	DATA	ORA	NOME	MATRICOLA			
04:30								
05:00								
05:30								
06:00								
06:30								
07:00								
07:30								
08:00								
08:30								
09:00								
09:30								
10:00								
10:30								
11:00								
11:30								
12:00								
12:30								
13:00								
13:30								
14:00								
14:30								
15:00								
15:30								
16:00								
16:30								
17:00								
17:30								
18:00								
18:30								
19:00								
19:30								
20:00								
20:30								
21:00								

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

Marca da bollo
€ 16,00

Allegato 12

Spett.le Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche

**RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
PER L'UTILIZZO DI TRAVEL-LIFT NEL PORTO DI CIVITANOVA MARCHE**

Il sottoscritto _____ nato il
____/____/____
a _____ e residente in _____ provincia (_____
)
alla Via/Viale/Piazza/Corso _____ n° _____, in qualità di

della Ditta _____ con sede legale a _____
in Via/Viale/Piazza/Corso _____ n° _____.

CHIEDE

a codesto Ufficio Circondariale Marittimo, ai sensi dell'art. 67 del REGOLAMENTO DEL PORTO DI CIVITANOVA MARCHE, in vigore, il rilascio dell'autorizzazione per l'anno _____, per effettuare operazioni di Varo/Alaggio presso lo scalo pubblico del Porto di Civitanova Marche, mediante l'utilizzo del Travel-lift di propria proprietà.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme di sicurezza del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81, delle disposizioni contenute nel Regolamento del Porto di Civitanova Marche in particolare:

- 1) di eseguire le operazioni di varo/alaggio nei giorni feriali dal sorgere del sole e sino ad un'ora prima del tramonto e con condizioni metereologiche buone, in particolare in assenza di vento teso.
- 2) di inviare comunicazione scritta, in caso di avarie del Travel-Lift o di una riduzione della loro operatività;
- 3) di inviare preventivamente comunicazione scritta e di assicurarsi di aver ricevuto l'assegnazione del proprio turno, prima di effettuare ogni tipo di operazione.

A tale scopo si allega

- Documento di sicurezza (per la valutazione dei rischi e con l'indicazione delle fasi di lavoro);
- Copia della certificazione tecnica del Travel-Lift, dalla quale si evince la portata;
- Copia del contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
- Copia del certificato Camera di Commercio;
- N°1 Marca da Bollo €16,00.

Civitanova Marche, _____

In Fede

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

PAGINA NON SCRITTA

Marca da bollo
€ 16,00

Allegato 13



**Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa
E.O. Tecnica**

Via Trento n°47 – Tel. 0733-810395 – Fax 0733-815497 – P.E.C.: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

**AUTORIZZAZIONE VARO/ALAGGIO
MEDIANTE L'UTILIZZO DI TRAVEL-LIFT**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitanova Marche,

VISTA l'istanza in data __/__/____, con la quale la ditta “____”,
con sede legale a _____ in via _____ n° ____,
ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare operazioni di Varo/Alaggio con l'utilizzo di
Travel-lift per l'anno _____.

VISTO il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 “attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”;

VISTA la propria Ordinanza n° 01/2023 in data 01.01.2023, con la quale viene approvato
il Regolamento del Porto di Civitanova Marche e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTI gli artt. 30, 81 del Codice della Navigazione Marittima e l'articolo 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione, nonché gli articoli 6, comma 4, e 47 del D.Lvo n°285
del 30 Aprile 1992 (Codice della Strada).

AUTORIZZA

La ditta “____”, con sede legale a _____
in via _____ n° ____, ad effettuare operazioni di Varo/Alaggio per
l'anno _____ con l'utilizzo di Travel-lift, matricola _____, portata _____,
presso lo scalo pubblico del porto di Civitanova Marche, con l'osservanza delle norme di
legge vigenti nonché delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- a) è vietato effettuare le operazioni di cui alla presente ordinanza in carenza della
comunicazione/autorizzazione (quando prevista), da esibirsi, a richiesta, alle
autorità competenti;
- b) l'area in cui si svolge l'operazione dovrà essere resa non transitabile da pedoni
e/o autovetture durante l'operazione stessa;
- c) le operazioni di alaggio/varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di
metri 15 (quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni di rifornimento
combustibile, saldatura/lavori con fiamma, in genere operazioni potenzialmente
pericolose e/o incompatibili;

- d) sull'unità che deve essere alata o varata non debbono essere presenti persone, non deve presentare sporgenze od ingombri ed inoltre dovrà essere scarica di merci e di liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
- e) il Direttore tecnico dovrà porre in essere tutte le azioni ritenute più appropriate in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro prevista dalle normative in vigore;
- f) al termine delle operazioni, ogni Cantiere dovrà provvedere a tutte le operazioni di pulizia delle banchine; le unità alate così come eventuali carrelli di rimorchio e simili non potranno rimanere in ambito portuale oltre un ora dall'avvenuta operazione;
- g) le ditte proprietarie dei mezzi di sollevamento dovranno tenere aggiornato il registro delle verifiche annuali;
- h) le ditte proprietarie dei mezzi di sollevamento dovranno tenere aggiornato il registro delle verifiche periodiche trimestrali delle fasce e delle funi;
- i) nei pressi del mezzo di sollevamento devono essere disponibili degli estintori;
- j) durante lo spostamento del Travel-Lift, oltre l'operatore che lo manovra, dovranno esserci due persone impegnate a regolamentare il traffico;
- k) il personale a terra e quello in cabina, che manovra il mezzo, devono essere collegati tra loro con ricetrasmittenti;
- l) tutto il personale impegnato nell'operazione dovrà indossare le protezioni individuali antinfortunistiche previste dai documenti di sicurezza, in particolare: casco, scarpe antinfortunistiche e giubbotto di salvataggio ad alta visibilità;
- m) le macchine operanti devono avere ben visibile il massimo peso sollevabile.

Nel caso di inosservanza delle predette prescrizioni questa Autorità Marittima, a proprio insindacabile giudizio, provvederà a sospendere/annullare la presente Autorizzazione, senza che ciò possa dar luogo a richiesta di qualsiasi tipo di risarcimento o indennizzo da parte di chiunque.

L'Amministrazione Marittima si intende ad ogni effetto manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità di qualunque titolo per danni che dovrebbero derivare a persone e/o beni in dipendenza della presente autorizzazione, che è rilasciata ai soli fini di sicurezza portuale.

Civitanova Marche, _____

IL COMANDANTE

Per accettazione delle clausole

Civitanova Marche, _____ Firma _____

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

Marca da bollo
€ 16,00

Allegato 14

Spett.le Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

ISTANZA AUTORIZZAZIONE
VARO/ALAGGIO MEDIANTE L'UTILIZZO DI AUTOGRU'

Il sottoscritto _____ nato il
____/____/____ a _____ e residente in
_____ provincia (_____) alla Via/Viale/Piazza/Corso
_____ n° _____, in qualità di
_____ della Ditta _____ con
sede legale in _____ alla Via/Viale/Piazza/Corso
_____ n° _____,

CHIEDE

a codesto Ufficio Circondariale Marittimo, ai sensi dell'art. 68 del Regolamento del Porto di Civitanova Marche, in vigore e successive modifiche ed integrazioni, Il rilascio dell'autorizzazione per effettuare operazioni di Varo/Alaggio presso lo Scalo Pubblico/Banchina di Riva del Porto di Civitanova Marche, previsto per il giorno ____/____/____ dalle ore ____:____ alle ore ____:____, mediante l'utilizzo di Autogru' con le seguenti caratteristiche :

- _____ : _____
- _____ : _____
- _____ : _____
- _____ : _____
- _____ : _____
- _____ : _____
- _____ : _____
- _____ : _____

DICHIARA

1. di essere a conoscenza delle norme di sicurezza del Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81;
2. nonché delle norme contenute nel Regolamento del Porto di Civitanova Marche approvato con Ordinanza n° 01/2023 in data 01.01.2023 e successive modifiche ed integrazioni;
3. che l'imbarcazione da alare/varare è in possesso della documentazione in corso di validità;
4. di aver verificato la stabilità della banchina in relazione ai mezzi impiegati per il varo/alaggio delle imbarcazioni ed al mezzo di trasporto;
5. di utilizzare per il trasporto della citata unità da o per il Porto veicoli in possesso della documentazione prevista dalle vigenti norme del codice della strada;
6. di essere stato autorizzato al trasporto eccezionale _____;
7. di porre in essere tutte le indicazioni e prescrizioni previste dal piano di sicurezza in ragione dell'operazione di cui sopra;

8. di aver verificato la capacità di carico del mezzo adibito al varo/alaggio in relazione al peso dell'unità.

A tale scopo si allega la seguente documentazione:

1. copie del certificato di prima verifica dei mezzi di sollevamento rilasciato dall'I.N.A.I.L. e dei certificati di visita periodica rilasciati dai soggetti pubblici o provati abilitati ex art. 71 del Decreto Legislativo n. 81/2008;
2. copia della dichiarazione di inizio/proseguo attività, come previsto dall'Ordinanza n. 40/99 in data 02.06.1999 della Capitaneria di Porto di Ancona;
3. copia del documento di sicurezza (per la valutazione dei rischi e con l'indicazione delle fasi di lavoro);
4. n. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'autorizzazione;
5. copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati alle strutture portuali o viarie.

Civitanova Marche, _____

In Fede

Marca da bollo
€ 16,00

Allegato 15



**Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa
E.O. Tecnica**

Via Trento n°47 – Tel. 0733-810395 – Fax 0733-815497 – P.E.C.: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

**AUTORIZZAZIONE VARO/ALAGGIO
MEDIANTE L'UTILIZZO DI AUTOGRU'**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitanova Marche,

- VISTA** l'istanza in data ____/____/____, con la quale la ditta "____", con sede legale in _____ (____) alla Via/Viale/Piazza/Corso _____ n° _____, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare operazioni di Varo/Alaggio mediante l'utilizzo di Autogrù per il giorno ____/____/____ ed in caso di condimeteo avverse per il giorno ____/____/____ ed in alternativa per il giorno ____/____/____;
- VISTO** il Decreto Legislativo 09.04.2008, n. 81 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTA** la propria Ordinanza n° 01/2023 in data 01.01.2023, che approva il Regolamento del Porto di Civitanova Marche e successive modifiche;
- VISTI** gli artt. 30, 81 del Codice della Navigazione Marittima e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione, nonché gli articoli 6, comma 4 e 47 del D.L.vo n°285 del 30 Aprile 1992 (Codice della Strada).

AUTORIZZA

La ditta "____", con sede legale in _____ alla Via/Viale/Piazza/Corso _____ n° _____, ad effettuare operazioni di Varo/Alaggio per il giorno ____/____/____ mediante l'utilizzo di autogrù, targata _____, portata _____, presso _____ del Porto di Civitanova Marche, con l'osservanza delle norme di Legge vigenti e delle ulteriori seguenti prescrizioni:

- l'area in cui si svolge l'operazione dovrà essere resa non transitabile da pedoni e/o autovetture durante l'operazione stessa;
- dovrà essere verificata la tenuta della banchina destinata all'operazione in relazione ai pesi da movimentare; tutte le operazioni dovranno essere eseguite da personale qualificato e/o abilitato;
- le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo di autogrù dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio banchina, in considerazione anche della possibilità di sbraccio della gru, e comunque ad almeno di 05(cinque) metri per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio/in acqua;

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

-
- d) le operazioni di alaggio/varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 15(quindici) dal mezzo che opera siano in corso operazioni di rifornimento combustibile, saldatura/lavori con fiamma, in genere operazioni potenzialmente pericolose e/o incompatibili;
 - e) sull'unità che deve essere alata o varata non debbono essere presenti persone, non deve presentare sporgenze od ingombri ed inoltre dovrà essere scarica di merci e di liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
 - f) il Direttore Tecnico dovrà porre in essere tutte le azioni ritenute più appropriate in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro prevista dalle normative in vigore;
 - g) al termine delle operazioni, il richiedente dovrà provvedere a tutte le operazioni di pulizia delle banchine; le unità alate così come eventuali carrelli di rimorchio e simili non potranno rimanere in ambito portuale oltre un ora dall'avvenuta operazione;
 - h) le ditte proprietarie dei mezzi di sollevamento dovranno tenere aggiornato il registro delle verifiche annuali;
 - i) le ditte proprietarie dei mezzi di sollevamento dovranno tenere aggiornato il registro delle verifiche periodiche trimestrali delle fasce e delle funi;
 - j) nei pressi del mezzo di sollevamento devono essere disponibili degli estintori;
 - k) il personale a terra e quello in cabina, che manovra il mezzo, devono essere collegati tra loro con ricetrasmittenti;
 - l) tutto il personale impegnato nell'operazione dovrà indossare le protezioni individuali antinfortunistiche previste dai documenti di sicurezza, in particolare: casco, scarpe antinfortunistiche e giubbotto di salvataggio ad alta visibilità;
 - m) le macchine operanti devono avere ben visibile il massimo peso sollevabile
 - n) tutte le operazioni dovranno essere coperte da polizza assicurativa per responsabilità civile in relazione al valore dei beni movimentati ed in relazione ad eventuali danni causati da tali operazioni.

In caso di condizioni meteo non favorevoli all'esecuzione delle operazioni di cui sopra, la ditta " _____ " è autorizzata, previa e tempestiva comunicazione a questa Autorità Marittima, ad effettuare le operazioni il giorno ____/____/____ ed in alternativa il giorno ____/____/____.

Nel caso di inosservanza delle predette prescrizioni questa Autorità Marittima, a proprio insindacabile giudizio, provvederà a sospendere/annullare la presente Autorizzazione, senza che ciò possa dar luogo a richiesta di qualsiasi tipo di risarcimento o indennizzo da parte di chiunque.

L'Amministrazione Marittima si intende ad ogni effetto manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità di qualunque titolo per danni che dovrebbero derivare a persone e/o beni in dipendenza della presente autorizzazione, che è rilasciata ai soli fini di sicurezza portuale.

Civitanova Marche, _____

IL COMANDANTE

Per accettazione delle clausole

Civitanova Marche, _____ Firma _____

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

Marca da bollo
€ 16,00

Allegato 16

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche
Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa
Elemento Organizzativo Tecnica

OGGETTO: Bunkeraggio a mezzo autobotte all'impianto fisso n° _____ di proprietà della ditta _____ per il mese di _____.

Si chiede di voler autorizzare ad effettuare il bunkeraggio di tonnellate _____ con n° _____ autobotti all'impianto fisso in oggetto citato per il mese di _____ a mezzo della ditta adibita al trasporto _____.

Il Sottoscritto _____ Presidente della _____ con sede in Civitanova Marche,

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per il bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci, alle unità da diporto e da traffico all'ormeggio nel Porto di Civitanova Marche, nonché per il rifornimento degli impianti fissi", approvato con Ordinanza n° 01/2023 in data 01.01.2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, che approva il Regolamento del Porto di Civitanova Marche e successive modifiche ed integrazioni;
- che osserverà le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesta Autorità Marittima riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- che i mezzi antincendio sono in perfette condizioni e provate all'impiego.
Si fa presente che si provvederanno ad inviare settimanalmente le comunicazioni delle operazioni di rifornimento indicante, inoltre:
 - a) giorno e ora;
 - b) durata prevista dell'operazione;
 - c) targa dell'autobotte;
 - d) conducente.

(Luogo e data) _____, _____.

Firma _____

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

Marca da bollo
€ 16,00

Allegato 17

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche
Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa
Elemento Organizzativo Tecnica

E,p.c.: Comando Provinciale dei VV.F. di Macerata

OGGETTO: Bunkeraggio a mezzo autobotte alla M/Nave _____ n°
iscriz. _____, ufficio iscrizione _____, di
bandiera _____ per il giorno _____.

Si chiede di voler autorizzare ad effettuare il bunkeraggio di tonnellate di _____ alla M/Nave in
oggetto citata a mezzo autobotte alle ore _____ del giorno _____. La durata prevista
delle operazioni è di _____ ore.

Detto prodotto sarà trasportato dalla seguente autobotte:

targa _____; conducente _____;
targa _____; conducente _____;

Comandante nave/Agenzia Marittima
(timbro e firma)

Il sottoscritto _____ Comandante della M/N _____
T.S.L. _____ Bandiera _____ carica _____ di Tonn. _____
di _____, ormeggiata alla banchina _____ del molo _____ del
Porto di Civitanova Marche ,

DICHIARA

- di essere a conoscenza delle norme contenute nel "Regolamento per il bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci, alle unità da diporto e da traffico all'ormeggio nel Porto di Civitanova Marche, nonché per il rifornimento degli impianti fissi", approvato con Ordinanza n° 01/2023 in data 01.01.2023 e successive modifiche ed integrazioni dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, che approva il Regolamento del Porto di Civitanova Marche;
- che osserverà le eventuali misure aggiuntive di sicurezza che codesta Autorità Marittima riterrà opportuno prescrivere nell'atto di autorizzazione;
- che i mezzi antincendio di bordo sono in perfette condizioni e provate all'impiego.

Si allega alla presente:

- a. copia dell'istanza presentata al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco/Ditta autorizzata per l'effettuazione del servizio integrativo antincendio;
- b. attestazione del titolare della ditta che effettuerà il rifornimento nella quale il medesimo dichiara di essere a conoscenza delle norme che disciplinano il bunkeraggio nel Porto di Civitanova Marche e di assoggettarsi e uniformarsi alle prescrizioni contenute nel Regolamento in questione.
- c. L'Ufficiale di bordo responsabile dell'operazione di bunkeraggio è il
Sig. _____, avente la qualifica di _____.

(Luogo e data) _____.

Firma dell'Ufficiale di bordo per presa conoscenza e accettazione _____

Firma del Comandante della nave _____

Ufficio Circondariale Marittimo

Civitanova Marche

Marca da bollo
€ 16,00

Allegato 18



Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa
E.O. Tecnica

Via Trento n°47 – Tel. 0733-810395 – Fax 0733-815497 – P.E.C.: cp-civitanovamarche@pec.mit.gov.it

AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO CON AUTOBOTTE

VISTA l'istanza presentata in data _____ dal Comandante della M/N _____ di bandiera _____, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'operazione di bunkeraggio di tonn. _____ di _____;

VISTO il Titolo VIII "Bunkeraggio" del Regolamento del Porto di Civitanova Marche, approvato con Ordinanza n° 01/2023 in data 01.01.2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche e successive modifiche ed integrazioni,

AUTORIZZA

ad eseguire l'operazione di bunkeraggio con l'utilizzo di autobotte alle condizioni previste dal "Regolamento del Porto di Civitanova Marche", approvato con Ordinanza n° 01/2023 in data 01.01.2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche e successive modifiche ed integrazioni.

Prescrizioni particolari da osservare:

- Le operazioni avranno inizio alle ore ____:____ del giorno _____ e termineranno alle ore ____:____ tramite automezzo targato _____ rimorchio _____;
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

(Luogo e data) _____, _____

IL COMANDANTE

Allegato 19

